

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	Techbau Engineering & Construction 
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	1 / 119		

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Ai sensi e in conformità alle disposizioni di cui a D. Lgs 231/2001

di

TECHBAU S.P.A.

Revisione n. 2 approvata il 12 Ottobre 2022

PARTE GENERALE

1 DEFINIZIONI

Archivio 231	indica l'archivio istituito presso la sede, che raccoglie tutta la documentazione relativa all'adozione e all'implementazione del Modello;
Autori	indica i soggetti, esterni alla Società, cui Techbau affida la realizzazione di tutto o parte di un progetto editoriale, con cui i rapporti sono regolati da appositi contratti di edizione;
Attività	indica l'attività svolta dall'impresa;
Attività sensibili	attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
Codice Aziendale di Comportamento	indica il Codice Etico adottato dalla Società;
Concessionari	indica i soggetti cui Techbau affida l'acquisto, la propaganda e la successiva vendita di quanto realizzato, e che agiscono in nome e per conto proprio;
Decreto	Indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato
Destinatari	indica tutti i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello, in particolare: tutti coloro che operano in nome e per conto di Techbau, inclusi i procuratori, i sindaci, i membri degli altri eventuali organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali;
Enti o Ente	ai sensi dell'art. 1 del Decreto, indica gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica cui si applicano le disposizioni del Decreto ed in particolare la responsabilità amministrativa dallo stesso introdotta;
Linee Guida	indica le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 pubblicate da Confindustria il 31 marzo 2008;
Modello	indica il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto;
Organismo di Vigilanza o OdV	organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
PA	Pubblica Amministrazione;
Prodotti	indica le costruzioni o parte di costruzione o opere di ingegneria civile che sono oggetto dell'attività svolta da Techbau con proprio personale o con personale di terzi;
Reati presupposto	gli specifici reati individuati dal D.lgs. n. 231/2001 da cui può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente;

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	3 / 119		

Responsabile di Funzione	persona all'interno dell'azienda responsabile di un'area di attività e/o di un'organizzazione di più soggetti che si occupano della medesima attività (Ufficio);
Sedi	indica le sedi legale e operative della Società;
Società	Techbau S.p.A.;
Soggetti apicali	persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società;
Soggetti subordinati	persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente;
Segnalazioni	si intende la segnalazione di comportamenti aventi rilevanza penale o irregolarità di gestione in ragione delle funzioni svolte;
Testo Unico Sicurezza	indica il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche, incluso in particolare il D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e le successive modifiche agli stessi;
Testo Unico Ambientale	indica il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. c.d. Testo Unico in materia di sicurezza ambientale e successive modifiche, inclusi il D.lgs. 4 marzo 2014 n. 46, Legge 11 agosto 2014 n. 116 e le successive modifiche agli stessi, la LEGGE 68 del 22/05/2015 relativa ai cosiddetti "ecoreati";
TUF	indica il D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	Techbau Engineering & Construction 
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	4 / 119		

2 PREMESSA

2.1 TECHBAU S.p.A – cenni storici e ambito di attività

Techbau S.p.A. (di seguito anche solo “Techbau” o “Società”) è presente in modo significativo sia in Italia che a livello internazionale e si propone come interlocutore unico e General Contractor, sviluppando progetti nei diversi ambiti dell’ingegneria civile e delle infrastrutture.

Una squadra di specialisti accompagna il cliente durante l’intero percorso di realizzazione del progetto, garantendo in ogni fase pieno supporto e know-how specifico.

La società opera nel settore residenziale, terziario, industriale e delle energie rinnovabili, nel rispetto delle più stringenti norme in materia di qualità e sicurezza.

Techbau S.p.A. nasce nel 1997 e opera a livello nazionale ed europeo nel campo dell’impiantistica industriale e delle costruzioni. Nel corso degli anni, l’azienda è stata protagonista di un’evoluzione che le ha permesso di strutturarsi sempre più, accrescendo le proprie competenze e accogliendo al suo interno un numero sempre maggiore di professionisti qualificati.

Techbau S.p.A. assicura solide competenze in ogni ambito dell’intervento, dalla ricerca e individuazione dell’area alle fasi di contrattualizzazione e valorizzazione urbanistica, dall’ottenimento delle autorizzazioni alla realizzazione vera e propria del progetto.

Presso la sede operativa, sita in Castelletto sopra Ticino (NO), si svolgono le attività amministrative e tecnico-gestionali legate alla progettazione e gestione delle commesse. Sono presenti presso tale sede le funzioni centralizzate Finance, Procurement, Administration, Reporting and Controlling, Human Resources.

Dal mese di luglio 2022 la struttura societaria di Techbau si è ampliata prevedendo la sede operativa di Roma dedicata alla gestione dei cantieri attivi nel centro Italia. Le attività diverse da quelle più prettamente operative e tecniche sono rimesse alla sede centrale di Castelletto sopra Ticino (NO).

Presso i cantieri vengono in genere eseguite attività di direzione del cantiere e coordinamento/supervisione delle lavorazioni effettuate dalle imprese esecutrici. Le attività svolte dal personale di Techbau S.p.A. non si fermano alla consegna degli immobili e delle opere realizzate, ma spesso si estendono con contratti di varia durata per le successive attività di manutenzione degli stessi. Anche in questo contesto, le attività svolte dal personale (manutentore) riguardano sempre la supervisione ed il coordinamento delle attività eseguite da imprese in subappalto/appalto (in regime di POS o DUVRI a seconda della natura dell’attività).

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	5 / 119		

2.2 Sistema di *corporate governance* di Techbau S.p.A.

Il modello di *corporate governance* di Techbau è strutturato in modo tale da assicurare e garantire all'Impresa la massima efficienza ed efficacia operativa nella realizzazione delle attività sociali. In particolare, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito "**C.d.A.**") di quattro membri, mentre il controllo sull'attività di gestione è affidato ad un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è nominata una Società di revisione internazionale.

All'organo amministrativo spettano collegialmente tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Impresa. Il C.d.A. può nominare il direttore generale, direttori di funzione, institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti, nonché delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti. La rappresentanza della Società spetta al Presidente e al Vicepresidente, nonché Amministratori Delegati, nei limiti della delega loro conferita dal Consiglio, al Direttore Generale e agli altri Direttori e Responsabili della Società che hanno rapporti esterni, nei limiti dei poteri conferiti dall'organo amministrativo, e ai Procuratori Speciali, che possono essere nominati per singoli atti o per categorie di atti, ciascuno nell'ambito dei propri poteri.

La struttura organizzativa di Techbau è orientata a garantire una separazione di compiti, ruoli e responsabilità, nonostante molte attività siano svolte in team interfunzionali e in pieno coordinamento fra le varie funzioni preposte e la Direzione Generale; ciò al fine di migliorare l'efficienza sui vari processi aziendali e garantire un controllo più pervasivo sull'esercizio delle attività sociali.

La suddivisione dei compiti e dei ruoli è quella delineata nell'organigramma aziendale generale e in quelli di dettaglio che vengono annualmente rivisti ed aggiornati per dare seguito ai cambiamenti organizzativi (in allegato).

2.3. Rapporti con le società partecipate da Techbau S.p.A.

Techbau S.p.A. detiene integralmente ovvero le quote di maggioranza delle società indicate nel sociogramma allegato.

Techbau S.p.A. e le società partecipate indicate nell'apposito elenco allegato hanno stipulato un contratto di prestazione di servizi aziendali e amministrativi forniti dalla prima in favore delle seconde.

Ciascuna delle società partecipate di cui all'elenco ha adottato un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 che disciplina il monitoraggio delle aree a rischio reato, comprese quelle in cui vengono erogati i servizi di Techbau S.p.A.

Per il monitoraggio di tali aree a rischio reato, pertanto, i dipendenti di Techbau devono attenersi alle prescrizioni indicate nei Modelli delle società partecipate, in relazione alle parti rilevanti nell'ambito dell'erogazione dei servizi previsti nel Contratto.

Techbau si impegna a riconoscere i Modelli e i Codici Etici adottati da tali società, a rispettarli, ad attuarli nelle aree di propria competenza, a trasmettere all'Organismo di Vigilanza tutta la documentazione relativa alle attività svolte per conto e nell'interesse delle stesse.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	6 / 119		

3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Nella predisposizione del presente Modello, Techbau ha fatto riferimento alla normativa sottoelencata ritenuta utile alla redazione del documento di gestione e controllo aziendale.

NORME GENERICHE

- D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

- D. Lgs 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro e normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con successive integrazioni e modifiche

NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE

- D. Lgs 152/06 - Testo Unico Ambientale e normativa vigente in materia di gestione ambientale, con successive integrazioni e modifiche

NORME RELATIVE AL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

- UNI EN ISO 9001
- UNI EN ISO 45001
- UNI EN ISO 14001

3.1 Il decreto legislativo 231/01

Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, emanato in attuazione della legge delega 29 settembre 2000 n. 300, disciplina la responsabilità amministrativa degli Enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Con il decreto in questione è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento nazionale la responsabilità amministrativa degli enti che si aggiunge a quella della persona fisica, appartenente all'ente, che ha materialmente realizzato il fatto illecito.

Si tratta di una responsabilità amministrativa sui generis poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue alla commissione di un reato e presenta le garanzie proprie del processo penale.

Il decreto fissa i principi generali ed i criteri di attribuzione della responsabilità, nonché le sanzioni ed il relativo procedimento di accertamento ed applicativo.

In particolare, il decreto legislativo 231/01 prevede un sistema sanzionatorio articolato in sanzioni pecuniarie ed interdittive piuttosto gravose a seconda del reato realizzato.

Le sanzioni pecuniarie sono applicate per quote in numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 salvo i meccanismi di riduzione della sanzione in presenza di specifiche circostanze disciplinate dal legislatore.

Le sanzioni interdittive (Interdizione dall'esercizio dell'attività, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi, sussidi e revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni e servizi) si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste.

La sanzione amministrativa può essere applicata alla società esclusivamente dal giudice nel contesto garantistico del processo penale solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato nell'interesse o a vantaggio della società da parte di soggetti qualificati (apicali o sottoposti).

Tale condizione consente di escludere la responsabilità della società nei soli casi in cui il reato sia stato commesso esclusivamente al fine di perseguire un interesse proprio o di terzi.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	7 / 119		

La responsabilità dell'ente è una responsabilità autonoma, nel senso che sussisterà anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Per quanto riguarda le persone fisiche responsabili dei fatti illeciti, in conseguenza dei quali sorge la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'art. 5 del decreto fa riferimento a due categorie di soggetti, di fatto considerando rilevante ai fini dell'attivazione della responsabilità la condotta di ogni agente, qualunque ne sia la collocazione interna, sia essa apicale o subordinata.

L'ente è infatti responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

3.2 Le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01

La responsabilità dell'ente può emergere solo dalla commissione dei reati espressamente indicati nel Decreto. L'elenco dei reati è stato via via ampliato da quando il Decreto è entrato in vigore, e ora ricomprende molte ed eterogenee fattispecie.

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico (artt. 24 e 25 del Decreto):

- peculato (art. 314 c.p.), se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.);
- corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 e 322 *bis* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 *ter* c.p.);
- frode in agricoltura (art. 2, L. 898/1986);

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	8 / 119		

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto):

- falsità in documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqües* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües*, co. 3 c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.);
- omessa comunicazione o comunicazione non veritiera di informazioni, dati, elementi di fatto rilevanti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica nazionale (art. 1, co. 11, D.L. n. 105/2019).

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* del Decreto):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/2009);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di armi più comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n.5 c.p.).

4. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
-

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	9 / 119		

- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, co. 1 e 2 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni e disegni industriali (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto):

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

6. Reati societari (art. 25 *ter* del Decreto):

- false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 *bis* c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati limitatamente alla condotta di corruzione attiva (art. 2635, co. 3 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati, limitatamente alla fattispecie attiva (art. 2635 *bis*, co. 1 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2 c.c.).

L'art. 25 *ter* del Decreto – alle lettere d) ed e) – prevede la responsabilità dell'ente per il reato di falso in prospetto, continuando però a richiamare la contravvenzione dell'art. 2623 c.c., comma 1 (art. 25 *ter*, lett. d) ed il delitto *ex art.* 2623, co. 2 c.c. (art. 25 *ter*, lett. e), oggi abrogati. Prudenzialmente riteniamo opportuno integrare il Modello come se tale rinvio non fosse soltanto formale, ossia rivolto al reato di falso in prospetto così come concepito – inizialmente – nell'art. 2623 c.c., bensì concernente anche le successive modifiche

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	10 / 119		

della disciplina sanzionatoria dell'illecito in questione, ora diversamente disciplinato dall'art. 173 *bis* T.U.F. (D.Lgs. 58/1998).

Inoltre, in virtù delle novelle legislative introdotte con il D.Lgs. 39/2010:

- l'art. 2624 c.c. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione è stato abrogato;
- l'art. 2625, comma 1 c.c. è stato così modificato:
 1. le parole: «*o di revisione*» sono soppresse;
 2. le parole: «*ad altri organi sociali o alle società di revisione*» sono sostituite dalle seguenti: «*o ad altri organi sociali*»;
- sono stati inseriti i nuovi reati di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, art. 27 D.Lgs. 39/2010 e di impedito controllo, art. 29 del medesimo Decreto.

Stante la finalità preventiva degli illeciti penali del presente modello, in via prudenziale – e per le stesse ragioni esposte poco sopra per l'abrogato art. 2623 c.c. – è opportuno integrare il Modello come se la responsabilità amministrativa dell'ente sussistesse anche per il compimento dei nuovi reati e delle fattispecie così come oggi riformulate.

7. Delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto):

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater.1 c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 L. n. 342/1976);
- danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 L. n. 342/1976).

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 del Decreto):

- pratiche di mutilazione degli organi femminili (art. 583-bis c.p.).

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	11 / 119		

9. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto):

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis, co. 1 e 2 c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

10. Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies del Decreto):

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
- manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.).

L'ente è altresì chiamato a rispondere delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 187 *bis* e 187 *ter* T.U.F., che puniscono i fatti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato. In questo caso, ai sensi dell'art. 187 *quinquies* l'ente risponde per gli illeciti amministrativi commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

11. Reati di omicidio o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto):

- omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3 c.p.).

12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto):

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 ter.1. c.p.).

13. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1 del Decreto):

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);
 - detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);
 - frode informatica (art. 640 ter c.p.).
-

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	12 / 119		

14. Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 novies del Decreto):

- protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a bis e co. 3 L. 633/1941);
- tutela penale del software e delle banche dati (art. 171 bis L. 633/1941);
- tutela penale delle opere audiovisive (art. 171 ter L. 633/1941);
- responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171 septies L. 633/1941);
- responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171 octies L. 633/1941).

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto):

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

16. Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto):

- inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- inquinamento ambientale e disastro ambientale, di natura colposa (art. 452 quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- delitti associativi aggravati (art. 452 octies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D.Lgs. 152/2006);
- reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 D.Lgs. 152/2006);
- reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D.Lgs. 152/2006);
- reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5 D.Lgs. 152/2006);
- reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992);
- reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6 L. 549/1993);
- inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1 D.Lgs. 202/2007);
- inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1 e 9, co. 2 D.Lgs. 202/2007);
- inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2 D.Lgs. 202/2007).

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	13 / 119		

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto):

- occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12 bis D.Lgs. 286/1998);
- procurato ingresso illecito (art. 12, co. 3, 3 bis e 3 ter D.Lgs. 286/1998);
- favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12, co. 5 D.Lgs. 286/1998).

18. Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto):

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.).

19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del Decreto):

- frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989);
- esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989).

20. Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto):

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a centomila euro (art. 2, co. 1 D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a centomila euro (art. 2, co. 2 bis D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a centomila euro (art. 8, co. 1 D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a centomila euro (art. 8, co. 2 bis D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000).

21. Contrabbando (art. 25 sexiesdecies del Decreto):

- contrabbando (d.P.R. 43/1973).

22. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies del Decreto):

- furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);
 - appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);
 - ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);
 - falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.);
 - importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);
 - uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);
-

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	14 / 119		

- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.).

23. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies del Decreto):

- riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.).

24. Commissione, nelle forme del tentativo, di uno dei delitti indicati (art. 26 del Decreto).

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto:

1. le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in caso di commissione, nella forma tentata, dei delitti previsti dal Decreto;
2. l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

25. Reati "transnazionali" (art. 10 Legge 146/2006).

L'art. 10 della L. 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente, limitatamente al caso in cui il abbiano natura "transnazionale"¹ ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, per i delitti di:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- atti diretti a procurare l'ingresso illegale dello straniero nel territorio nazionale e favoreggiamento della sua permanenza al fine di trarvi ingiusto profitto (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

26. Reati commessi all'estero.

A norma dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati (contemplati dallo stesso D.Lgs. 231/2001) commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2001;

¹ Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	15 / 119		

- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.;
- l'ente può rispondere nei casi in cui nei suoi confronti non proceda lo Stato nel quale è stato commesso il fatto;
- nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

3.3 L'adozione del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

Il decreto legislativo 231/01 prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa qualora la società dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative opportune e necessarie al fine di prevenire la realizzazione dei reati da parte dei soggetti ad essa appartenenti.

L'art. 6 del decreto stabilisce infatti che, in caso di commissione di uno dei reati contemplati dal decreto, l'ente non è riconosciuto colpevole se dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto illecito modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo è facoltativa e non obbligatoria. La sua mancata adozione non comporta dunque alcuna sanzione, tuttavia espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e/o dipendenti.

Se il reato rilevante è stato commesso da un "soggetto apicale", l'ente non risponde se prova che:

- l'Organo Amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del Decreto (d'ora innanzi anche soltanto "Modello") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare l'aggiornamento è affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo: l'Organismo di Vigilanza, abbreviato "OdV";
- il soggetto in posizione apicale ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne invece i reati commessi dai "soggetti sottoposti", l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza incombenti su uno o più soggetti in posizione apicale. È però esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'attuazione del Modello idoneo "a prevenire reati della specie di quello verificatosi" deve essere valutata alla luce dei criteri dettati dal Legislatore, il quale sostanzialmente impone di:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto;

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	16 / 119		

- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati presupposto;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la violazione delle misure ivi indicate;
- soddisfare i requisiti di cui dall’art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e sue modifiche (cd. “Testo unico per la salute e sicurezza dei lavoratori”).

3.4 L’applicazione del D. Lgs 231/01 da parte di TECHBAU S.p.a

Alla luce delle indicazioni fornite dal D.lgs. 231/01 la Società ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere all’attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo seguendo l’iter procedimentale esaminato nei capitoli seguenti.

In particolare, si è provveduto ad illustrare la realtà aziendale sotto il profilo strutturale ed organizzativo prestando particolare attenzione alla descrizione del sistema di gestione e controllo.

Per la creazione del Modello la Società ha proceduto a valutare i rischi di commissione dei reati contemplati dal decreto individuando le aree sensibili e creando specifici protocolli che saranno analizzati nelle parti speciali del modello.

Per ottemperare alle esigenze del decreto in esame è stato, inoltre, istituito un Organismo di Vigilanza dotato di poteri e competenze professionali necessarie ad assolvere alle funzioni che la legge gli assegna.

È stato, infine, istituito un sistema disciplinare per garantire il rispetto del Modello da parte di tutti i soggetti interessati e previsto un meccanismo di diffusione del documento ai vari livelli aziendali e nei confronti di terzi.

Nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nella conduzione degli affari sociali la TECHBAU S.p.a. ha adottato, altresì, un Codice Etico espressione dei valori e principi cui l’attività aziendale s’ispira.

Il Modello ed il Codice Etico rappresentano validi veicoli per sensibilizzare tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società affinché orientino i loro comportamenti al rispetto della legge e dei principi generali di condotta.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	17 / 119		

4 POLITICA AZIENDALE E SISTEMA DI CONTROLLO

4.1 La Politica di TECHBAU S.p.a

La politica aziendale della Società pone, tra i suoi obiettivi, il rispetto delle prescrizioni contenute nel D.lgs. 231/01 che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti.

Tale finalità viene perseguita con volontà imprenditoriale, mettendo a disposizione le risorse necessarie e il raggiungimento di tali obiettivi viene valorizzato da un'attenta gestione di tutti i processi, vigilando sulla loro efficacia e garantendo con gli opportuni sistemi di controllo un livello di prevenzione del rischio che risponda alle esigenze del D.lgs. 231/01.

La scelta di adozione del Modello si ritiene che possa costituire, così come il Codice Etico ed altri elementi del sistema di controllo, un potente strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano in nome o/e per conto della Società affinché nell'espletamento delle loro attività siano indotti a comportamenti ispirati dall'etica ed in linea con le regole e le procedure contenute nel Modello.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto del sistema di controllo già operante in azienda ove giudicato idoneo a soddisfare le finalità di prevenzione dei rischi di commissione dei reati contemplati dal D.lgs. 231/01.

L'impresa può oggi vantare di occupare una significativa posizione tra le società che effettuano costruzione di opere analoghe. Uno dei suoi principali punti di forza è costituito dall'attenzione verso la Clientela, la Committenza e l'utilizzatore dell'opera stessa, in essere o potenziale, accompagnata dalla flessibilità di adattare il servizio verso tali richieste.

L'impresa intende mantenere e consolidare la posizione acquisita, migliorando costantemente i risultati ottenuti. Date queste premesse l'impresa considera i propri Sistemi di Gestione, Qualità, Sicurezza sul Lavoro e la Tutela Ambientale come uno dei principali strumenti di miglioramento. La significatività del messaggio espresso è stata comunicata a tutto il personale e resa pubblica attraverso la pubblicazione sul sito web aziendale dei seguenti documenti:

- "Politica per la Qualità";
- "Politica per la salute e sicurezza dei lavoratori e per la salvaguardia dell'ambiente";

Sono stati pertanto esaminati i seguenti elementi:

- La struttura organizzativa;
- La Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità;
- La Certificazione del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro;
- La Certificazione del Sistema di Gestione per l'Ambiente;
- Il Sistema informativo;
- Il Codice etico.

4.2 La Certificazione dei Sistemi di Gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza)

I Sistemi di gestione Qualità, Ambiente e la Sicurezza sul Lavoro prevedono al suo interno le attività di controllo necessarie a verificare la conformità ai rispettivi standard:

- UNI EN ISO 9001 per i Sistemi di gestione per la qualità;
- UNI EN ISO 14001 per i Sistemi di gestione per l'ambiente;
- UNI EN ISO 45001 per i Sistemi di gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.

La TECHBAU S.p.A. ha istituito e tiene sotto controllo attraverso visite ispettive interne periodiche, procedure ed istruzioni di lavoro per tutti i processi inerenti all'attività della Società. Annualmente è ispezionata da ente terzo il quale ne verifica la conformità.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	18 / 119		

4.3 Il sistema informativo

Il sistema informativo costituisce un elemento che garantisce l'efficienza e funzionalità del sistema di controllo.

Le modalità di controllo sono definite nel dettaglio nei documenti predisposti per ottemperare al GDPR (regolamento UE/2016/679).

4.4 Il Codice Etico e di comportamento

Il Codice Etico, che costituisce parte integrante del modello, esprime l'insieme dei valori, dei doveri e delle responsabilità che sono stati perseguiti nel corso degli anni nella conduzione degli affari e delle attività aziendali di TECHBAU S.p.a., nel rispetto delle regole d'impresa.

Esso sintetizza i principi di legalità e, più in generale, di correttezza ai quali si uniforma nello svolgimento di tutte le sue attività e nelle sue relazioni (interne ed esterne).

Il Codice Etico, in particolare, rappresenta l'impegno nel perseguire i più alti standard di moralità, legalità e sostenibilità, conformemente agli obiettivi prefissi nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

In effetti la Società si è sempre prefissa di improntare la propria attività al più rigoroso rispetto, non soltanto delle leggi e di ogni altra disciplina normativa applicabile, ma altresì dei principi etici coerenti alla sua natura istituzionale ed ai suoi scopi statutari, nonché dei principi di deontologia professionale.

Perciò, indipendentemente da quanto è prescritto dal Decreto, il Codice Etico ha la funzione di compendiare la "carta dei valori" e di indicare i canoni di comportamento strumentali alla loro attuazione, costituendo il criterio di orientamento dell'attività quotidiana per tutti coloro che operano nell'interesse della Società.

La funzione del Codice Etico, per portata oggettiva e soggettiva e dettaglio prescrittivo, si distingue da quella propria del Modello (che risponde specificamente a tassative disposizioni del Decreto). Ciononostante, i dettami del Codice Etico contribuiscono altresì a prevenire i reati e perciò, per quanto di ragione, sono qui intesi come un complemento dei protocolli e delle procedure aziendali e, come tali, applicati ai Destinatari del Modello. Perciò nei confronti di questi ultimi, anche l'inosservanza dei canoni di comportamento del Codice Etico sarà sanzionabile secondo le previsioni del Sistema Disciplinare di volta in volta a loro applicabili. I Destinatari del codice etico sono la Società, i Dipendenti ed i soggetti terzi che operano sotto la direzione e vigilanza della Società stessa.

In ragione della suddetta diversa e maggiore sua funzione, Destinatari di detto Codice Etico, in quanto tale, si intendono anche i collaboratori parasubordinati (non fattivamente e strutturalmente inseriti nell'organizzazione aziendale), i lavoratori autonomi, gli (eventuali) agenti/distributori, nonché i fornitori, e, più in generale, le controparti contrattuali della Società che non siano destinatarie del Modello, con riferimento altresì ai Revisori Legali, nel senso che la Società si aspetta che i relativi canoni di comportamento siano da costoro condivisi e scrupolosamente osservati. Perciò il Codice Etico sarà allegato al – e considerato come parte integrante del – contratto con i suddetti soggetti, che verrà quindi sciolto ove la Società venga a conoscenza, nei limiti di quanto consentite dalla natura e dalla disciplina di ciascun rapporto, di comportamenti difformi dai relativi principi e canoni di comportamento. A tal fine, ribadita l'inapplicabilità dei non Destinatari del Modello del Sistema Disciplinare, si potrà fare ricorso ad appositi rimedi su base contrattuale quali, ad esempio, clausole risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. o la previsione di clausole penali ex art.1382 Cod. Civ.

I principi e le norme di comportamento dettate dal codice etico, sono di arricchimento ai processi decisionali, ed orientano la condotta della Società nei rapporti con i Destinatari.

I criteri di condotta enunciati nel Codice Etico hanno lo scopo di indirizzare i comportamenti dei Destinatari affinché li uniformino a criteri di correttezza, lealtà e trasparenza al fine di soddisfare le esigenze che l'applicazione del Modello intende perseguire.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	Techbau Engineering & Construction 
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	19 / 119		

I principi su cui si basa il Codice Etico, con particolare riferimento a quanto attiene al Modello, sono:

- la legalità;
 - l'equità e l'eguaglianza;
 - l'integrità e la correttezza professionale;
 - la trasparenza e la diligenza;
 - l'imparzialità;
 - la leale concorrenza;
 - la prevenzione dei conflitti di interesse;
 - la riservatezza;
 - la tutela della persona;
 - la protezione della salute e la salubrità dei luoghi di lavoro;
 - la tutela ambientale;
 - l'innovazione e la ricerca.
-

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	20 / 119		

5 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI TECHBAU

5.1 Adozione e modifica del Modello

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 verrà formalmente adottato con delibera del CdA della Società.

A seguito di tale adozione formale, il Modello diviene regola imperativa per la Società, e quindi, nello specifico, dei Destinatari del Modello stesso.

Considerato che il presente Modello costituisce «atto di emanazione dell'organo dirigente», ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2001, la competenza in merito alle eventuali successive modifiche e integrazioni del Modello è prerogativa del CdA della Società.

In particolare occorrerà provvedere a modificare ed integrare il Modello al verificarsi di circostanze particolari quali, a livello esemplificativo e non esaustivo, interventi legislativi che inseriscano nel D.lgs. 231/01 nuove fattispecie di reato di interesse per l'Azienda, significative modifiche dell'assetto societario, il coinvolgimento della Società in un procedimento ex D.lgs. 231/01.

L'Organismo di vigilanza potrà proporre al CdA eventuali modifiche o integrazioni del Modello di cui dovesse ravvisare l'opportunità in conseguenza dello svolgimento delle proprie funzioni.

5.2 La struttura del Modello di TECHBAU S.p.a

Con la formale adozione da parte del presente documento, TECHBAU ha inteso dotarsi di un proprio Modello idoneo ad escludere la sua responsabilità per illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi sia da soggetti in posizione apicale sia da quelli sottoposti (artt. 6 e 7 Decreto).

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società è costituito da una **Parte Generale** e dalle **Parti Speciali** dedicate all'approfondimento delle tipologie di reati considerati "a rischio".

In particolare, sono previste le seguenti Parti Speciali:

- **Parte Speciale "A"** è relativa alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 *ter*, ossia relativamente ai **reati societari** nonché a quelle previste dagli artt. 24 e 25 ossia i reati che possono essere commessi **nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**, nonché ai **reati contro il patrimonio e ai reati tributari** di cui agli artt. 25 *octies*, 25 *octies.1* e 25 *quiquiesdecies*;

- **Parte Speciale "B"** è relativa alle fattispecie di **reato in materia di sicurezza sul lavoro** previste dall'art. 25 *septies* e contiene altresì un richiamo ai protocolli adottati dall'azienda nell'attività di contrasto alla diffusione del virus Covid-19;

- **Parte Speciale "C"** è relativa alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 *undecies*, ossia relativamente a **reati commessi con violazione delle norme in materia di tutela ambientale**;

- **Parte Speciale "D"** è relativa ai **reati informatici** previsti dall'art. 24 *bis*;

- **Parte Speciale "E"** è relativa ai **reati contro la personalità individuale, immigrazione, razzismo e xenofobia**, di cui agli artt. 25 *quiquies* e 25 *terdecies*;

- **Parte Speciale "F"** è relativa ai **reati in materia di criminalità organizzata anche in ambito transazionale**, previsti dagli artt. 24 *ter* e dalla l. 146/2006.

Dette Parti Speciali, oltre ad esplicitare le singole fattispecie di reato, comprendono anche le principali *Aree di Attività a Rischio* come definito successivamente.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	21 / 119		

Di seguito sono riportati, in estrema sintesi, i principi cui si è ispirata l'azienda nella creazione del Modello ed una descrizione delle fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, ovvero i «processi sensibili» che hanno reso necessaria la creazione di protocolli specifici.

5.3 Caratteristiche del Modello

Attraverso la redazione e l'adozione del Modello, la Società intende adeguarsi ed ottemperare a quanto previsto e richiesto dal Decreto nonché, in particolare, a perseguire le seguenti finalità:

- ribadire che ogni forma di comportamento illecito è da sempre fermamente condannato dalla Società in quanto contrario, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la stessa da sempre si ispira e si uniforma nelle attività di competenza;
- sensibilizzare tutti coloro che operano all'interno della Società, sia come apicali che come sottoposti, circa l'esistenza del Modello, rammentando tutte le procedure comportamentali, al fine di diffonderne un'approfondita conoscenza a tutti i livelli;
- consentire, grazie ad un'azione costante di monitoraggio sulle proprie aree operative (con riferimento alle attività a rischio) e sui protocolli operativi, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati ai quali si applica la disciplina prevista dal Decreto;
- determinare nei Destinatari del Modello la consapevolezza, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, di poter incorrere, personalmente, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali oltreché nelle sanzioni disciplinari previste dal presente Modello nonché, di poter far comminare alla Società le sanzioni amministrative di cui al Decreto.

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli operativi necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati i principali processi e sottoprocessi nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi.

Con riferimento a tali processi (e sottoprocessi) sono quindi state rilevate le attività di gestione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le implementazioni necessarie a garantire il rispetto, nel sistema organizzativo, dei requisiti di chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento:

- all'attribuzione di responsabilità;
- alla definizione delle linee gerarchiche di riporto;
- all'utilizzo delle risorse finanziarie;
- all'assegnazione delle mansioni e attività operative, con previsione di adeguati livelli autorizzativi (con specifico riferimento alla separazione dei ruoli), in modo da evitare sia sovrapposizioni funzionali, sia la concentrazione su di una sola persona di attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio.

Sono state quindi specificate e dettagliate le misure tecniche ed organizzative (in chiave prevenzionale) da adottarsi in ciascun comparto ed area aziendale, rispetto ai quali sia stato individuato un potenziale e concreto rischio di commissione di uno o più dei reati considerati dal Decreto.

Il compito di verificare la costante applicazione dei principi, nonché l'adeguatezza e l'aggiornamento degli stessi nonché del Modello, è dalla Società demandata all'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") ed ai Responsabili delle differenti aree operative e da questi eventualmente ai diretti collaboratori; ciò anche attraverso la predisposizione di specifici e, ove possibile, continuativi flussi informativi. A tal fine, detti Responsabili dovranno operare con l'OdV, che dovrà essere tenuto costantemente informato e al quale potranno essere richiesti pareri e indicazioni di principio e di orientamento.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	22 / 119		

Gli elementi che devono caratterizzare il presente Modello sono l'*effettività* e l'*adeguatezza*.

L'*effettività* del Modello organizzativo è uno degli elementi che ne connota l'efficacia. Tale requisito si realizza con la corretta adozione ed applicazione del Modello anche attraverso l'attività dell'Organismo di Vigilanza che opera nelle azioni di verifica e monitoraggio, e quindi valuta la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito.

L'*adeguatezza* di un Modello organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto nel prevenire i reati contemplati nel decreto. Tale adeguatezza è garantita dalla esistenza dei meccanismi di controllo preventivo e correttivo idonei ad identificare quelle operazioni o Processi Sensibili che possiedono caratteristiche anomale.

La predisposizione del Modello ha richiesto una serie di attività volte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001.

Principi cardine cui si è ispirata la TECHBAU S.p.A. per la creazione del Modello, oltre a quanto precedentemente indicato, sono:

a) i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001, in particolare per quanto riguarda:

- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza esterno, in stretto contatto con il vertice aziendale, del compito di vigilare sulla efficace e corretta attuazione del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali considerati "a rischio" ed una adeguata informazione sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- la messa a disposizione a favore dell'OdV di risorse adeguate affinché sia supportato nei compiti affidatigli per raggiungere i risultati ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

b) i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

- ogni operazione, transazione, azione che interviene in un'area sensibile deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo, ovvero deve essere rispettato il principio della separazione delle funzioni;
- i poteri autorizzativi devono essere assegnati coerentemente con le responsabilità assegnate;
- il sistema di controllo deve prevedere un idoneo sistema di registrazione delle attività di verifica.

5.4 Identificazione dei processi sensibili in relazione ad alcune tipologie di reato

L'individuazione delle aree aziendali e più in particolare l'enucleazione dei processi/attività cd. 'sensibili' che possono presentare un (potenziale) rischio di commissione di uno (o più) reati tra quelli considerati nel Decreto, è stata condotta sulla base dei diversi aspetti in cui si articola l'operatività di TECHBAU alla stregua del proprio oggetto sociale.

Va evidenziato innanzitutto come non sempre sia possibile abbinare uno specifico ambito o processo aziendale ad una determinata categoria di reati, poiché molti dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, se calati nell'ambito di un'impresa collettiva, possiedono caratteristiche ineliminabili di 'trasversalità' e dunque possono essere accomunati/abbinati a più aree (es. si pensi ai reati contro la Pubblica Amministrazione). Questo sotto il profilo oggettivo.

Invece, sotto il profilo soggettivo, difficilmente, salvo che per processi di natura altamente decisionale (es. le decisioni assunte dall'Organo Amministrativo) risulta differenziabile all'interno della medesima area o

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	23 / 119		

processo aziendale la singola persona e/o la funzione potenzialmente in grado di commettere un determinato reato, perché sovente il personale dipendente (e non solo), pur avendo una precisa identità di mansioni lavorative, prende parte a più processi aziendali. Infine, voler frazionare la ‘mappatura’ del rischio di commissione di reati sotto il profilo del singolo soggetto o risorsa aziendale, non tiene conto di una ben nota regola di esperienza, per la quale nelle realtà aziendali strutturate, i reati vengono commessi da più persone in concorso o cooperazione colposa tra loro, proprio in ragione del fatto che vige una frammentazione di compiti tale da rendere assai difficile ipotizzare la commissione di reati da parte di un’unica persona senza il contributo di altri (tipico il caso degli infortuni sul lavoro, in cui quasi sempre la/e cautela/e violate viene ascritta a diverso titolo ad una pluralità di soggetti, quali il datore di lavoro, il dirigente e/o il preposto alla sicurezza).

La valutazione del rischio giuridico prende avvio dalla comparazione tra la strutturazione di ogni fattispecie penale richiamata dal D.Lgs. 231/01 ed i processi di pertinenza delle varie aree aziendali, così da poter individuare quali tra tali processi (secondo una valutazione di tipo prognostico) possono costituire potenziali occasioni per commettere un determinato reato o più reati.

Va da sé che, in linea puramente ipotetica (e quindi di astratta possibilità), nessun reato tra quelli richiamati dal D.Lgs. 231/01 potrebbe essere escluso, ma se il Modello Organizzativo prevedesse procedure e presidi di controllo finalizzati a contrastare la commissione di ogni reato, compresi quelli che nulla hanno a che vedere con l’operatività della TECHBAU, si rischierebbe una vera e propria ‘paralisi’ dei processi gestionali fisiologici anche ai livelli più bassi; di qui la necessità di operare una selezione orientata a contrastare in modo efficace (senza compromettere l’efficienza dei processi aziendali) solo quei reati ai quali si possa assegnare un concreto, reale indice di rischio, mettendo da parte gli altri.

Alla stregua di tale criterio apparirà logico (e pertanto giustificato per le specifiche finalità del Modello Organizzativo) assegnare un indice di rischio solamente a quelle aree e, più in generale, a quei processi aziendali che mostrino di possedere concretamente, per ragioni di fatto e/o di diritto, uno spunto di occasione per la potenziale commissione di uno (o più) reati tra quelli previsti nel D.Lgs. 231/01; questo a prescindere dalla tipicità, grado e intensità del dolo richiesti da ogni fattispecie di reato. Per converso non saranno abbinati ad alcun indice di rischio da commissione di reato/i, le aree ed i processi privi delle caratteristiche evidenziate.

Va poi chiarito che il Modello Organizzativo è un documento giuridico formato da “regole cautelari” e, pertanto, la prevenzione del/i reato/i non può che partire dall’individuazione di uno specifico fattore di rischio; tale fattore di rischio si ritiene sia rappresentato dal/i punto/i di contatto che uno e/o più processi aziendali (nei quali possono intervenire di volta in volta soggetti diversi tra loro posti a livelli differenti nell’organizzazione dei fattori che concorrono alla realizzazione dell’operato dell’impresa) presenta con una e/o con più fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01.

È evidente che più numerosi sono i punti di contatto tra la condotta tipica descritta nella fattispecie di reato ed i processi aziendali, maggiori saranno i rischi giuridici di potenziale commissione del/i reato/i e, pertanto, il grado di probabilità da attribuirsi ai medesimi; viceversa, l’assenza di tali punti di contatto tra la condotta tipica descritta nella singola fattispecie di reato ed i processi aziendali, porterà ad un giudizio di sostanziale irrilevanza del rischio giuridico e dunque ad escludere quella/e fattispecie.

In particolare, il lavoro di analisi del contesto aziendale, rappresentato dall’«ambiente di controllo» sopra descritto, è stato attuato attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività della società, processi principali, disposizioni organizzative, procedure aziendali etc.) e una serie di interviste con i soggetti «chiave» risultanti dall’organigramma aziendale (in particolare, l’Organo Amministrativo ed i dipendenti aziendali nelle aree ritenute esposte a maggior rischio di commissione di reato) al fine di individuare i «processi sensibili» e gli elementi del sistema di controllo interno preventivo (procedure esistenti, verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli, etc.).

Questa fase preliminare si è proposta l’obiettivo di identificare i processi aziendali esposti maggiormente ai rischi di reato e di verificare la tipologia e l’efficacia dei controlli esistenti al fine di garantire l’obiettivo di conformità alla legge.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	24 / 119		

Dall'analisi dei rischi condotta da TECHBAU S.p.a., ai fini dell'attuazione del D.Lgs. 231/01, è emerso che le attività sensibili riguardano allo stato attuale principalmente:

- relazioni con Enti della Pubblica Amministrazione (ad es. in occasione di visite ispettive ad opera di soggetti pubblici quali ASL, ARPA, etc, ottenimento di concessioni/autorizzazioni,...);
- gestione flussi finanziari;
- attività di formazione del bilancio, delle relazioni, dei prospetti e delle comunicazioni sociali previste dalla legge;
- infortuni sul lavoro e area relativa ad igiene e sicurezza sul lavoro;
- attività correlate alla tutela ambientale;
- utilizzo del sistema informativo;
- rapporti interpersonali in ambito societario e gestione delle risorse umane.

I «processi sensibili» relativi ai settori suindicati sono descritti analiticamente nelle Parti Speciali del presente Modello alle quali si rinvia.

5.5 Creazione di protocolli specifici e azioni di miglioramento del sistema di controllo preventivo

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio–reato rilevate nell'attività di mappatura, sono stati individuati alcuni processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati richiamati dal D.Lgs.231/01.

Con riferimento a tali processi, sono state pertanto rilevate le procedure di gestione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le eventuali implementazioni necessarie, con riferimento al rispetto dei seguenti principi:

- separazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione di reati;
- ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, delle competenze e responsabilità, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità e coerenti con l'attività in concreto svolta;
- sicurezza dei flussi finanziari.

L'obiettivo che l'Azienda si prefigge è di garantire standard ottimali di trasparenza e tracciabilità dei processi e delle attività nel cui ambito potrebbero potenzialmente essere commessi i reati previsti dal decreto.

Per una puntuale disamina delle procedure si rinvia alle relative Parti speciali.

Qualora nell'ambito della prassi applicativa delle procedure dovessero emergere fattori critici sarà cura dell'Azienda provvedere ad un puntuale adattamento delle stesse per renderle conformi alle esigenze sottese all'applicazione del decreto.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	25 / 119		

6 LA DIFFUSIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di TECHBAU S.p.A. garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

6.1 Formazione e informazione dei dipendenti

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e dei principi del Modello è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

La piena conoscenza del Modello (e dei documenti a questo allegati, come ad esempio il Codice Etico, ovvero collegati, come, ad esempio, le procedure aziendali) da parte di tutti i suoi Destinatari costituisce il presupposto indispensabile per la sua effettiva attuazione; pertanto, la Società intende perseguire la piena divulgazione del Modello, nonché l'effettiva comprensione dei suoi contenuti da parte dei Destinatari.

La formazione è, in ogni caso, improntata secondo quanto stabilito anche con le procedure aziendali in tema di Formazione e gestione delle risorse umane, a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati contemplati dal decreto e oggetto di valutazione da parte dell'Azienda.

In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del D.Lgs. 231/2001 in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

In particolare, essa dovrà vertere:

- in generale sulla normativa di riferimento (il Decreto e i reati presupposto), sul Modello ed il suo funzionamento (con particolare riferimento al sistema disciplinare e all'OdV) nonché sui contenuti del Codice Etico;
- in particolare, sui processi sensibili, sulle relative fattispecie di reati presupposto ritenuti maggiormente a rischio nella Società nonché sui presidi adottati per evitare la commissione di detti reati.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e gli argomenti relativi alla diffusione della normativa D.Lgs. 231/01 vengono erogati in ambito di formazione con relativa firma di presenza.

La metodologia didattica sarà fortemente interattiva e si potrà avvalere di case studies.

Successivamente all'adozione del Modello, la Società curerà l'effettuazione di cicli periodici di aggiornamento formativo ai Destinatari che si trovino ad operare nelle aree o che siano coinvolti nei processi ritenuti maggiormente a rischio.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	26 / 119		

In ogni caso, in seguito a rilevanti modifiche organizzative aziendali, nonché su richiesta (ad esempio dei responsabili d'area o dell'Organismo di Vigilanza) la Società valuterà l'opportunità di procedere ad erogare specifici nuovi cicli di aggiornamento formativo, le relative forme ed i soggetti che dovranno essere coinvolti.

6.2 Diffusione presso i Destinatari

La notizia dell'intervenuta adozione del Modello e del Codice Etico è resa a tutti i Destinatari mediante informativa diffusa secondo le modalità ritenute più idonee/efficaci dalla Società anche in considerazione della natura del rapporto sotteso (e-mail, affissione in bacheca, circolare cartacea, pubblicazione sul sito internet etc.).

Al fine di agevolare la comprensione del Modello, tutti i Destinatari sono tenuti a partecipare a specifica attività formativa.

All'atto dell'instaurazione di un nuovo rapporto con la Società successivamente alla summenzionata adozione, il neo Destinatario viene reso edotto dell'esistenza del Modello e del Codice Etico e si impegna espressamente ad osservarne le relative prescrizioni anche mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione che attesta, tra il resto, l'intervenuta presa visione di detti documenti nonché, comunque, l'integrale conoscenza ed accettazione dei medesimi, soprattutto, del sotteso Sistema Disciplinare.

Fermo restando quanto precede, ogni Destinatario ha l'obbligo di:

- acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello e partecipare - con obbligo di frequenza - ai momenti formativi organizzati dalla Società;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Il Destinatari possono sempre richiedere informazioni e/o indicazioni all'Organismo di Vigilanza (OdV) in merito al Modello.

6.3 Diffusione presso gli Organi Sociali

Il presente Modello viene formalmente consegnato al CdA, ai sindaci ed ai procuratori, i quali dichiarano di impegnarsi a rispettarlo.

In particolare, l'Organo Amministrativo della Società con la delibera di approvazione e adozione del Modello, ne prende formale e definitiva cognizione.

Copia integrale (su supporto cartaceo o informatico) del Modello deve essere consegnata al Collegio Sindacale nonché, su richiesta, ad ogni altro Organo statutariamente previsto come tale.

Inoltre, ai nuovi componenti degli organi sociali sarà consegnata copia della versione integrale del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita, e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello stesso.

6.4 Diffusione presso soggetti terzi

Deve ritenersi che non possano considerarsi Destinatari del presente Modello:

- a) i lavoratori autonomi (compresi quindi i consulenti) della Società;
- b) i clienti della Società;
- c) le altre controparti contrattuali della Società, diverse dai soggetti indicati *sub* a) e b).

La scelta della Società di escludere dal novero dei Destinatari del Modello le categorie di persone indicate sopra ai punti a), b) e c), risulta giustificata dalla ragione su cui si fonda l'effettività in concreto di un Modello (come è stato previsto dal Decreto): ossia, la possibilità di controllare, imporre (e all'occorrenza sanzionarne

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	Techbau Engineering & Construction 
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	27 / 119		

la violazione) il rispetto delle regole, dei protocolli prevenzionali, delle procedure aziendali e di ogni altro sistema di controllo interno introdotto con la specifica finalità di evitare la commissione di reati; ora, è evidente che l'effettività di questi meccanismi preventivi, è intimamente correlata al potere di esazione di determinati comportamenti (e regole di condotta aziendale) da parte della Società, potere di esazione che, proprio perché accompagnato da una risposta sanzionatoria in caso di trasgressione, non può essere esercitato nei confronti di chi si trovi in rapporti giuridici con la Società tali da non renderlo concretamente applicabile.

Ai soggetti indicati sub a), b) e c), la Società richiederà, tuttavia, l'osservanza del Codice Etico.

Assunta l'inapplicabilità dei sistemi disciplinari nei confronti di tali soggetti, la Società potrà fare ricorso ad apposite clausole risolutive espresse, ex art. 1456 c.c., specificamente riferite al rispetto dei principi e dei canoni di comportamento del Codice Etico.

In ogni caso, la Società adotterà criteri di selezione di Consulenti e di Partner volti a favorire il rispetto e l'attuazione dei principi stabiliti dal Codice Etico, il quale sarà comunque consultabile sul sito internet aziendale.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	28 / 119		

7 L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

7.1 Individuazione e requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6 del Decreto affida il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un Organismo di Vigilanza (abbreviato, anche soltanto OdV) che deve essere dotato dall'ente di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'Organismo di vigilanza attualmente in carica nominato dalla Società è di natura collegiale e vede la presenza di tre componenti, di cui due esterni onde garantire gli indefettibili presupposti di autonomia, ed indipendenza; in ogni caso ciascheduno dei suoi membri ricopre altresì i requisiti di professionalità ed è munito di specifiche competenze relative alle attività cui l'OdV è tenuto.

In particolare, si precisa che la Società ha ritenuto idoneo ad assolvere i compiti di Presidente dell'OdV, l'Ing. Dario Grisot, in ragione delle sue competenze professionali in ambito di consulenza, salute e sicurezza sul lavoro.

La nomina dell'OdV e la quantificazione dei compensi riconosciuti ai suoi componenti per lo svolgimento delle attività sue proprie, sono di competenza dell'Organo Amministrativo della Società.

I Componenti dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra coloro che possono assicurare il rispetto, in particolare, dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità:

- ❑ autonomia e indipendenza: i requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e che non abbia mansioni operative che possano condizionare e contaminare la visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede. Parimenti l'OdV deve essere nella posizione di assenza di conflitti d'interesse con le attività sociali;
- ❑ onorabilità: l'OdV non ha riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che siano tra quelli richiamati dal D.Lgs 231/2001;
- ❑ professionalità ed imparzialità: l'OdV possiede competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;
- ❑ continuità d'azione: l'OdV dovrà svolgere in modo costante le attività necessarie per la vigilanza del Modello;
- ❑ disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari: a dimostrazione dell'effettiva indipendenza, l'OdV possiede un proprio budget, di cui potrà chiedere integrazione, ove necessario, e di cui potrà disporre per ogni esigenza funzionale al corretto svolgimento dei compiti. Tale budget è approvato, nell'ambito del complessivo budget aziendale.

Ai requisiti in commento è infatti riconosciuta particolare importanza dalla Società e ne viene assicurato il rispetto mediante:

- la fissazione di una linea di riporto diretto dell'OdV all'Organo Amministrativo della Società, senza relazioni o interferenze con altri livelli gerarchici;
- la scelta di almeno un Componente esterno con specifiche competenze ed esperienza nelle materie di pertinenza del Decreto;
- il conferimento di poteri di autoregolamentazione della propria attività, fermo, per quanto di ragione, il controllo ex post da parte della Società;
- la scelta dei Componenti viene operata dalla Società in modo da favorire la pluralità di competenze (in particolare giuridica, economica etc., con riferimento alle materie rilevanti ai fini del Decreto) e previa verifica del profilo professionale di ciascuno di essi.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	29 / 119		

Costituiscono cause di ineleggibilità a membro dell'OdV:

- l'interdizione, l'assoggettamento all'amministrazione di sostegno o al fallimento;
- il difetto dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147quinques del D.Lgs. n. 58/1998;
- la condanna (anche non passata in giudicato) ovvero ex art. 444 Cod.Proc.Pen. (cd. "patteggiamento") per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- condanna (anche non passata in giudicato) ovvero ex art. 444 Cod.Proc.Pen. (cd. "patteggiamento") a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero incapacità ad esercitare uffici direttivi o una professione;
- la sussistenza di un conflitto di interessi o altre ragioni di incompatibilità.

La nomina viene meno:

- automaticamente, per morte, o grave infermità comportante l'incapacità di attendere ai propri incombeni per un periodo superiore a sei mesi;
- per "rinuncia/dimissioni", da rassegnarsi con un preavviso minimo di 30 giorni;
- per "revoca" deliberata a dall'Organo Amministrativo, ad nutum e con preavviso (non superiore a 30 giorni); oppure con effetto immediato per condotta gravemente non conforme ai compiti e/o doveri che dalla qualifica di membro dell'OdV oppure, ancora, per la sopravvenienza di una causa di ineleggibilità.

La revoca dell'incarico è di competenza dell'Organo Amministrativo e, in tutti i casi di cessazione dell'incarico, esso provvederà tempestivamente alla designazione di un nuovo componente entro la data della successiva adunanza dell'OdV.

7.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

I **compiti propri dell'OdV** possono essere riassunti a livello generale nelle seguenti attività:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;
- valutare la reale efficacia e adeguatezza del Modello a prevenire la commissione dei reati previsti nel decreto ed oggetto di valutazione aziendale;
- proporre eventuali aggiornamenti del Modello al fine di adeguarne il contenuto alle eventuali modifiche della struttura aziendale, dei processi operativi della Società, nonché alle novità legislative etc.;
- raccogliere informazioni e condurre indagini in merito alle (anche soltanto possibili) violazioni del Modello, sia a fronte di eventuali segnalazioni esterne, sia come conseguenza dell'attività di vigilanza propria dell'OdV.

Più nel dettaglio, all'OdV è pertanto richiesto di:

- verificare periodicamente i processi aziendali e quindi le aree a rischio reato e l'adeguatezza dei sistemi di controllo; a tal fine, all'OdV devono essere segnalate da parte degli Organi della Società e da parte degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre la Società al rischio di reato; tutte le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto ed essere appropriatamente registrate ed archiviate;
- effettuare verifiche periodiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello e, in particolare:
 - che il Modello sia efficace e adeguato a prevenire i reati di cui al Decreto;
 - che il Codice Etico sia conosciuto, applicato e rispettato;
 - che i protocolli operativi e prevenzionali di cui alla Parte Speciale del Modello e le relative procedure attuative siano conosciute ed osservate;

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	30 / 119		

- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni straordinarie o specifici atti posti in essere dalla Società;
 - condurre ricognizioni periodiche sulla mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività o della struttura aziendale;
 - controllare i sistemi interni di gestione delle risorse finanziarie in modo idoneo a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
 - coordinarsi con le aree operative della Società per lo svolgimento dei compiti di cui sopra e:
 - per uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornate le aree a rischio reato; in particolare, le aree operative dovranno comunicare per iscritto nuove attività svolte nei propri ambiti dalla Società non già a conoscenza dell'OdV;
 - per tenere sotto controllo l'evolvere delle attività e dell'organizzazione della Società, al fine di realizzare un costante monitoraggio;
 - per meglio assicurare l'attuazione del Modello, attivarsi affinché le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;
- detta attività di coordinamento potrà essere eventualmente svolta dall'ODV, su base periodica, attraverso apposite riunioni con i Responsabili delle aree interessate;
- ove richiesto, fornire assistenza e supporto agli Organi, alle funzioni ed ai soggetti aziendali in relazione al Decreto ed alla attuazione del Modello;
 - raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere oggetto dell'attività di reporting;
 - monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
 - promuovere eventuali iniziative per la formazione inerente al Modello;
 - per quanto di ragione, adeguare alla eventuale implementazione delle fattispecie di reato i contenuti del Modello, in uno con l'adeguamento dei protocolli operativi e prevenzionali di riferimento;
 - promuovere l'esercizio dell'azione disciplinare, ovvero l'applicazione degli appositi rimedi contrattuali, da parte dell'organo/funzione della Società di volta in volta istituzionalmente competente, siccome sopra specificato, sottoponendo a quest'ultimo l'eventuale notizia di infrazioni del Modello e/o del Codice Etico comunque appresa nell'esercizio e/o a causa delle proprie funzioni.

Per lo svolgimento delle sue funzioni ed incombenze, l'OdV:

- dispone di ampia autonomia organizzativa, gestionale ed ispettiva;
- può condurre indagini volte all'accertamento di fatti rilevanti per il compimento dei propri doveri e, in tale ambito:
 - richiede ed ottiene informazioni da tutti i Destinatari del Modello e da tutte le funzioni aziendali, rivolgendosi direttamente alle persone fisiche interessate e senza necessità di fare riferimento a livelli gerarchici superiori alle persone con cui entra in contatto;
 - ha libero e incondizionato accesso a tutti i documenti della Società, salvo l'ovvia osservanza dell'implicito e rigoroso dovere di riservatezza e di tutte le normative di volta in volta applicabili, ad esempio in materia di privacy e segreto aziendale.
- può disporre l'effettuazione di "interviste mirate" o "a campione" per accertare la conoscenza – in capo ai Destinatari del Modello – dei protocolli prevenzionali e delle relative procedure, nonché delle problematiche connesse alla responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del Decreto;
- nella conduzione di qualsiasi verifica, si può discrezionalmente avvalere del supporto di altre funzioni aziendali che, di volta in volta, siano ritenute a tal fine utili o necessarie;
- può promuovere la comminazione di sanzioni disciplinari sollecitando l'apertura del relativo procedimento disciplinare presso le competenti funzioni aziendali nei confronti di chi risulti aver disatteso e violato i contenuti ed i precetti del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché nei confronti di chi risulti aver violato la normativa in materia di whistleblowing secondo quanto esposto.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	31 / 119		

Gli incontri con gli Organi e/o i soggetti con cui l'OdV si relaziona devono essere verbalizzati e devono recare la sottoscrizione dell'OdV.

7.3 Flussi informativi da e verso l'OdV e adeguamento del Modello

L'OdV riferisce gli esiti delle proprie attività di controllo direttamente al Consiglio di Amministrazione e non dipende gerarchicamente da nessuna delle funzioni aziendali.

All'esito di ogni attività ispettiva l'OdV redige uno specifico verbale, conservato presso lo stesso Organismo. In particolare, l'Organismo di Vigilanza opera secondo le seguenti linee di *reporting*:

1. su base periodica mediante l'invio di due relazioni su base semestrale indirizzate al Consiglio di Amministrazione;
2. istantanea, ove risultino accertati fatti di particolare rilevanza nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a propria volta presentare richieste in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Peraltro, l'OdV può rivolgere comunicazioni al CdA ogni qualvolta ne ritenga sussistere l'esigenza o l'opportunità e comunque deve trasmettere agli stessi con cadenza semestrale la sopracitata relazione di carattere informativo, avente ad oggetto:

- l'attività di vigilanza svolta dall'Organismo nel periodo di riferimento;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi suggeriti e il loro stato di realizzazione.

Gli incontri con i soggetti e gli organi sopra indicati devono essere verbalizzati e copie dei verbali vengono custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Le anomalie e/o non conformità rispetto alle prescrizioni del Modello evidenziate dall'Organismo di Vigilanza vengono sempre segnalate al CdA, al fine del loro trattamento e dell'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del responsabile della violazione degli specifici protocolli interni.

L'Organismo di Vigilanza effettuerà un riesame approfondito del Modello, del livello di formazione erogato al personale e della efficacia complessiva del sistema di prevenzione reati in presenza di una delle seguenti situazioni:

- a. segnalazione di avviso di garanzia, rinvio a giudizio e/o condanna della Società per responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, ovvero segnalazione di avviso di garanzia, rinvio a giudizio e/o condanna di personale della Società per un reato presupposto del D.Lgs. 231/2001;
- b. identificazione, nel corso dell'attività ispettiva, della violazione sostanziale di un protocollo considerato "critico" o di una procedura relativa ad attività a rischio;
- c. individuazione, nel corso dell'attività ispettiva, di criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	32 / 119		

Nel caso a) il riesame dovrà estendersi a tutti i processi interessati dallo specifico reato, mentre nei casi b) e c) potrà essere limitato al singolo aspetto organizzativo (attività o protocollo) all'interno del quale sono state identificate le violazioni o le criticità.

In senso opposto, all'OdV devono essere veicolate tutte le informazioni che possono avere una rilevanza rispetto all'applicazione del Modello e al rispetto del Decreto. In particolare, sul Consiglio di Amministrazione di Techbau grava l'obbligo di informare l'OdV di ogni evento o fatto rilevante per il rispetto e il funzionamento del medesimo Modello o comunque relativo alla commissione di reati nell'ambito dell'attività aziendale.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Società nonché i Dipendenti devono comunicare all'OdV, con cadenza trimestrale:

- a. le informazioni utili all'esercizio dell'attività dell'OdV in termini di verifica di osservanza, efficacia ed aggiornamento del presente Modello e da cui possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- b. le informazioni identificate nella Parte Speciale del Modello, nonché qualsiasi altra informazione identificata dall'Organismo e da questo richiesto attraverso direttive interne. Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo;
- c. ad evidenza, ogni altra informazione di carattere generale proveniente anche da terzi e/o attinenti all'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Devono invece essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'Organismo le informazioni concernenti:

- variazioni dell'assetto organizzativo e societario;
- sistema delle deleghe del Consiglio di Amministrazione nonché sistema dei poteri di firma aziendale e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
- approvazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata corredato delle rispettive note;
- operazioni sul capitale sociale, operazioni di destinazione di utili e riserve, operazioni di acquisto e cessione di partecipazioni di aziende o loro rami, operazioni di fusione, scissione, scorporo, nonché tutte le operazioni che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale;
- eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella contabilità o nella conservazione della documentazione contabile;
- ispezioni e/o provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, amministrazione finanziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- apertura di contenziosi nei confronti di enti pubblici e privati (data apertura contenziosi, controparte, tipologia e potenziali rischi);
- eventuali comportamenti o richieste di tenere comportamenti in contrasto con la legge, le procedure interne o il Modello;
- assunzioni di dirigenti, quadri, impiegati e lavoratori, intra ed extra comunitari;
- la richiesta di erogazione di finanziamenti pubblici;
- conferimento degli incarichi di consulenza a società e professionisti esterni (natura della prestazione/oggetto dell'attività e importo);

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	33 / 119		

- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazioni e/o notizie relative ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- verbali di riunione periodica predisposti ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
- aggiornamenti periodici del Documento di Valutazione dei Rischi e relativi allegati e dei DUVRI;
- notizie inerenti a sinistri assicurativi (data, tipologia e descrizione);
- avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti della Società;
- altri documenti dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001.

7.4 Segnalazioni

L'adeguatezza e l'effettività del Codice etico e del Modello dipendono, tra l'altro, dall'esistenza di un efficace sistema di rilevamento delle condotte illecite e delle violazioni che permetta di far emergere tali trasgressioni. Ad implementare tale profilo, è intervenuta la legge 179/2017, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. *whistleblowing*), che, interpolando il tessuto dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001, prevede che il modello debba contenere: a) canali ai quali possano essere indirizzate le segnalazioni circostanziate di condotte illecite o che violino il Codice etico o il Modello; b) l'istituzione di almeno un canale alternativo, idoneo a garantire la riservatezza del segnalante; c) l'introduzione, nel sistema disciplinare del Modello, di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nei cui confronti, tra l'altro non potranno essere compiuti, da parte della Società, atti di ritorsione o discriminatori, per ragioni direttamente o indirettamente collegate all'effettuazione della segnalazione; d) l'introduzione, nel sistema disciplinare del modello, di sanzioni per coloro che effettuino segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

La L. 179/2017 stabilisce, poi, la possibilità di denuncia all'Ispettorato del lavoro delle misure discriminatorie adottate nei confronti del segnalante come pure la nullità dei licenziamenti ritorsivi o discriminatori e di ogni altro provvedimento, avente la stessa finalità, nei confronti del segnalante.

Infine, grava su tutti i componenti della Società (apicali e non) e sui terzi collaboratori (terze parti), l'obbligo di denunciare le violazioni (anche solo "sospette") del Codice etico, del Modello e delle procedure operative, di cui vengano a conoscenza, pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Sulla scorta di tali disposizioni, i destinatari del Modello sono obbligati a segnalare qualsiasi condotta illecita o violazione, consumata o tentata, del Codice etico e del Modello, riferibili ai destinatari del Modello, di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.

L'obbligo di informazione grava dunque su tutto il personale (apicali e sottoposti alla direzione e alla vigilanza di questi ultimi) che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei reati o a comportamenti non in linea alle regole di condotta. Gli obblighi di segnalazione sono rivolti anche ai soggetti terzi che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle attività aziendali a rischio e ai quali la Società provvede a dare adeguata informativa in merito al Modello organizzativo adottato.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	34 / 119		

Per “segnalazione” si intende qualsiasi comunicazione, anche anonima, avente ad oggetto la descrizione di comportamenti (attivi o omissivi), riferibili ai componenti dei organi di amministrazione e di controllo della società, al personale della società (dirigenti, quadri, impiegati ed operai) e terze parti, rispetto ai quali vi è il ragionevole sospetto o la consapevolezza che siano illeciti o realizzati in violazione del Codice etico, del Modello, della normativa interna aziendale, delle procedure e/o standard di *compliance*, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto, precise e concordanti.

I canali dedicati alla trasmissione delle segnalazioni devono garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Inoltre:

- nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, il perseguimento dell’interesse all’integrità dell’ente, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto di cui agli articoli 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), 622 (rivelazione del segreto professionale) e 623 (rivelazione di segreti scientifici o industriali) del codice penale e all’articolo 2105 (obbligo di fedeltà) del codice civile;
- la disposizione precedente non si applica nel caso in cui l’obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l’ente, l’impresa o la persona fisica interessata;
- quando notizie e documenti che sono comunicati all’organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d’ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

La Società, conformemente a quanto previsto dalla L. 179/2017, tutela i segnalanti da atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

7.5 Modalità di trasmissione e conservazione delle informazioni trasmesse all’OdV e valutazione delle segnalazioni

Le informazioni e segnalazioni da chiunque provengano, comprese quelle attinenti ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e dei principi sanciti nel Codice etico, devono essere fatte per iscritto e in forma non anonima. Come anticipato, l’OdV agisce, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 2 *bis* del Decreto, in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse. È garantita la riservatezza delle segnalazioni, fatti salvi gli obblighi di legge, e alle stesse non potrà in nessun caso far seguito l’applicazione di sanzioni disciplinari.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	Techbau Engineering & Construction 
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	35 / 119		

Le informazioni e segnalazioni devono essere inviate ad opera dell'interessato direttamente all'OdV. Quanto alle prime, tutti i soggetti titolari dei flussi informativi sono tenuti a collaborare con l'Organismo, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie per una corretta e completa valutazione della comunicazione. La mancata collaborazione o la reticenza potranno essere considerate violazioni del Modello con le conseguenze previste anche in termini di sanzioni disciplinari.

Con riferimento alle **modalità di trasmissione degli obblighi informativi all'Organismo di Vigilanza**, si precisa che devono avvenire secondo le modalità di seguito descritte:

- a. preferibilmente all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV:
 1. Casella di posta elettronica ordinaria: odv@techbau.it
 2. Casella PEC: odv@pec.techbau.it
- b. in alternativa all'indirizzo di posta elettronica del Presidente dell'Organismo di Vigilanza che verrà designato e che verrà comunicato in occasione della prima sessione di formazione.

In applicazione della disciplina sopra indicata, la Società adotta una specifica procedura coinvolgendo i Responsabili delle funzioni ivi indicate e stabilendo l'oggetto e la periodicità della comunicazione (vedasi tabella in allegato).

Con riferimento alle **modalità di trasmissione delle richieste di informazioni o delle segnalazioni** si precisa che devono avvenire secondo le modalità di seguito descritte:

- a. preferibilmente all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV:
 1. Casella di posta elettronica ordinaria: odv@techbau.it
 2. Casella PEC: odv@pec.techbau.it
- b. in alternativa o contestualmente, all'indirizzo di posta elettronica esclusivamente in uso al Presidente dell'Organismo di Vigilanza che verrà designato;
- c. posta, a mezzo busta chiusa e all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV esamina il contenuto delle segnalazioni e valuta le eventuali iniziative da assumere a sua discrezione, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. L'OdV adotta poi le misure necessarie ai fini dell'adeguamento del Modello, dando corso alle conseguenti comunicazioni per l'applicazione delle relative eventuali sanzioni, motivando sempre per iscritto le proprie decisioni.

Potranno altresì essere ricevute *segnalazioni anonime*, che saranno trattate a condizione che rivestano le caratteristiche richieste per le segnalazioni.

Ogni informazione, segnalazione o report inviato all'OdV è conservato da quest'ultimo in un apposito *database* (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'Organismo di Vigilanza definisce le regole e le modalità di accesso al *data base* nel rispetto della legislazione vigente in materia di riservatezza e protezione dei dati e, in particolare, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 179/2017.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	Techbau Engineering & Construction 
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	36 / 119		

Le segnalazioni formano oggetto di accertamento e di valutazione solo se circostanziate: sono da considerare tali quelle che forniscono utili elementi ai fini dell'accertamento della loro fondatezza.

Le segnalazioni non indirizzate all'Organismo di Vigilanza vengono trasmesse, senza ritardo, a detto Organismo, salvo che abbiano ad oggetto comportamenti non riconducibili alla violazione del Codice etico, del Modello e delle procedure operative/standard di *compliance*, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I soggetti deputati al ricevimento delle segnalazioni e le funzioni investite di compiti di accertamento tutelano adeguatamente la riservatezza dell'identità del segnalante, sempre che la stessa non debba essere rilevata ai fini del puntuale accertamento dei fatti e della individuazione delle responsabilità.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	37 / 119		

8 IL SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 Considerazioni generali

L'esistenza di uno specifico "Sistema Disciplinare" costituisce un requisito essenziale del Modello, ai fini della esenzione di responsabilità della Società ed è perciò rivolto a tutti i suoi Destinatari.

Poiché il Modello ed il Codice Etico introducono regole di condotta (e di comportamento) cogenti per ogni Destinatario, le rispettive infrazioni verranno sanzionate, ove in concreto accertate, a prescindere dall'effettiva realizzazione di un fatto-reato ovvero dalla punibilità dello stesso, nonché dalla causazione di qualsiasi danno (patrimoniale e non) alla Società. In particolare, l'applicazione del sistema disciplinare per le finalità di cui al Decreto prescinde dallo svolgimento e/o dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, così come dell'esercizio e/o dall'esito dell'azione di responsabilità risarcitoria eventualmente esperita dalla Società.

Le categorie generali delle infrazioni sanzionabili, ai fini dell'osservanza del Decreto, sono le seguenti:

- infrazioni del Modello e/o del Codice Etico costituenti mera inosservanza di prescrizioni operative (esempio, inosservanza di procedure, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a violazioni procedurali e/o altre situazioni di potenziale rischio, omissione di controlli, etc.) di scarso rilievo e limitata gravità;
- infrazioni del Modello e/o del Codice Etico costituenti mera inosservanza di prescrizioni operative di maggiore rilievo e gravità, per importanza dell'oggetto e delle potenziali conseguenze;
- infrazioni del Modello e/o del Codice Etico, ancorché non univocamente dirette alla commissione di uno o più reati e/o illeciti, ma comunque obiettivamente tali da comportarne il concreto rischio;
- infrazioni del Modello e/o del Codice Etico dirette in modo univoco e non equivoco alla commissione di uno o più reati e/o illeciti indipendentemente dalla effettiva consumazione del reato e/o realizzazione del fine criminoso;
- infrazioni del Modello e/o del Codice Etico ovvero, comunque, assunzione di comportamenti tali da determinare l'applicazione a carico della Società di una qualsiasi delle sanzioni previste dal Decreto;
- compimento di atti discriminatori e/o ritorsivi di qualunque natura verso coloro i quali abbiano segnalato reati/irregolarità di cui questi ultimi siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte;
- violazione dei doveri di riservatezza dell'identità del segnalante di reati/irregolarità di cui questi ultimi siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte;
- segnalazioni in mala fede di reati/irregolarità effettuate con dolo o colpa grave e rivelatesi poi infondate;
- mancato riscontro alle richieste informative formulate dall'OdV nell'ambito dell'attività di reporting e di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV.

A tali categorie di illeciti/infrazioni cd. disciplinari, saranno applicabili le sanzioni specificate nei paragrafi seguenti, in funzione della natura del rapporto – e secondo un criterio di corrispondenza progressiva tra categoria, specie/genere di sanzione – in modo proporzionale a:

- gravità della violazione/infrazione e/o del fatto commesso;
- natura e intensità dell'elemento soggettivo;
- eventuale recidiva ovvero, comunque, esistenza di episodi pregressi;
- ruolo aziendale, mansioni e qualifica dell'autore;
- grado di fiducia coesistente alle mansioni assegnate all'autore;
- ogni altra circostanza concreta ritenuta rilevante.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	38 / 119		

In ogni caso, devono qui intendersi richiamate integralmente le norme sostanziali e di procedura applicativa contenute nel C.C.N.L. applicato nei confronti di coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (a prescindere dalla durata) onde mutuare il relativo sistema disciplinare, anche per sanzionare le infrazioni nelle quali essi dovessero incorrere per le violazioni ai protocolli prevenzionali contenuti nel presente Modello (di cui, *infra*, Parte Speciale).

La Società si adopera allo scopo di ottemperare scrupolosamente alle diverse prescrizioni imposte in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti dei propri lavoratori. Per tali ragioni, per quanto concerne il Datore di Lavoro, i Dirigenti, e gli eventuali Preposti (che dovessero essere individuati) nei loro confronti potranno essere applicate sanzioni per le finalità di cui al Decreto, a prescindere dalla rilevanza (anche penale) delle condotte attive o omissive da essi poste in essere, quali ad esempio, per:

- la mancata valutazione e/o documentazione dei rischi lavorativi per la sicurezza e la salute dei dipendenti nei luoghi di lavoro e la programmazione delle misure di prevenzione conseguenti;
- la mancata adozione e/o la mancata efficace attuazione di un assetto organizzativo aziendale adeguato a garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge e relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, eventuali agenti chimici, fisici biologici;
- la mancata organizzazione delle misure di emergenza, pronto soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la mancata organizzazione delle attività di sorveglianza sanitaria;
- il mancato esercizio dell'attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure delle strutture di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- la mancata acquisizione documenti certificazioni obbligatorie di legge;
- la mancata periodica verifica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- la mancata adozione di un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e di poteri, decisionali di spesa, necessari per la gestione delle attività prevenzionali;
- la mancata messa a disposizione e/o integrazione, ove necessario, delle provviste finanziarie necessarie per i vari adempimenti di legge in materia antinfortunistica e prevenzionale.

Alle categorie di violazioni sopra elencate saranno applicabili le sanzioni specificate nei paragrafi successivi secondo la:

- natura del rapporto che lega il trasgressore alla Società;
- gravità della condotta attiva e/o omissiva;
- atteggiamento dell'elemento soggettivo;
- eventuale recidiva ovvero, comunque, eventuali precedenti specifici;
- ruolo istituzionale;
- mansioni e/o alla qualifica societaria/professionale dell'autore della violazione;
- grado/livello di fiducia coesistente alle mansioni assegnate.

8.2 Sanzioni disciplinari a carico dei dipendenti (non dirigenti)

Nei confronti dei dipendenti (non dirigenti) – essendo disponibile a priori un sistema disciplinare coesistente alla natura del rapporto, alla stregua dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (cd. "Statuto dei Lavoratori") e dell'apposita disciplina contrattuale collettiva (ovvero, specificamente, il C.C.N.L. Edili *pro tempore* vigente), il sistema disciplinare previsto e richiesto dall'art. 7, comma 4°, lett. b), del Decreto, ricalca tale modello preesistente, costituendone un'integrazione e mutuandone procedure e sanzioni; di tal che, in ragione dell'essere (i lavoratori subordinati della Società).

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	39 / 119		

Destinatari del presente Modello e del Codice Etico, essi saranno soggetti, anche per le violazioni di tali documenti² (e dei documenti aziendali collegati), al sistema sanzionatorio esistente sulla scorta del C.C.N.L. *pro tempore* vigente ed applicato.

Dato che il Modello e il Codice Etico costituiscono espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro (*ex art. 2104 Cod. Civ.*), il mancato rispetto degli stessi costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed illecito disciplinare (*ex art. 2106 Cod. Civ.*), oltre alla responsabilità risarcitoria per i danni eventualmente provocati alla Società.

La procedura disciplinare sarà quindi scandita dalle seguenti fasi:

- contestazione: la contestazione del o dei fatti posti alla base dell'addebito deve farsi per iscritto (con un mezzo che ne attesti la ricezione quale, ad esempio, una lettera consegnata a mani, o una raccomandata A/R... etc.);
- giustificazioni/controdeduzioni: entro il termine concesso (minimo 5 giorni lavorativi) dalla ricezione della contestazione, il lavoratore può (trattasi di mera facoltà) rendere giustificazioni e controdeduzioni a sua difesa, verbalmente ovvero per iscritto, personalmente o con l'assistenza di un rappresentante sindacale;
- irrogazione della sanzione: l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere motivata e comunicata al lavoratore per iscritto entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato per presentare le sue giustificazioni. Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.

Le sanzioni astrattamente irrogabili sono le seguenti:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa, non oltre quattro ore di retribuzione base;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
- licenziamento per mancanze.

Anche ai fini dell'art. 7, comma 1°, dello "Statuto dei Lavoratori", la Società pubblica l'intero paragrafo 8 della Parte Generale del presente Modello, per quanto di ragione a titolo di integrazione del codice disciplinare aziendale esistente, tramite affissione nella/e apposita/e bacheca/e della Società accessibili a tutti i lavoratori, nonché nell'*intranet* aziendale, ovvero con mezzi e strumenti equipollenti.

La competenza all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti (non dirigenti) della Società, anche ai fini del Decreto, spetta alla funzione aziendale a ciò preposta; l'OdV potrà (e dovrà) informare tempestivamente la funzione aziendale competente degli eventuali fatti costituenti "illecito disciplinare" di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile della funzione delegata a gestire le Risorse Umane, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

² violazioni che debbono essere intese in termini di trasgressione (supportata da coscienza e volontarietà della condotta) dei divieti (imperativi) al compimento di determinate azioni in spregio agli obiettivi di tutela prevenzionale dalla commissione dei reati di cui al Modello e al Codice Etico (es., promessa e/o dazione di denaro ad un Pubblico Ufficiale per ottenerne i favori) e, parimenti, in termini di trasgressione per il mancato adempimento degli obblighi di condotta finalizzati ai medesimi obiettivi di tutela prevenzionale dalla commissione dei reati previsti nel Modello e/o nel Codice Etico;

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	40 / 119		

Si segnala che potranno in ogni caso essere sempre oggetto di specifico procedimento disciplinare:

- il mancato riscontro alle richieste informative formulate dall'OdV nell'ambito dell'attività di reporting e di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- il compimento di atti discriminatori e/o ritorsivi di qualunque natura verso coloro i quali abbiano segnalato reati/irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte ai sensi della disciplina in materia di whistleblowing;
- la violazione dei doveri di riservatezza dell'identità del segnalante di reati/irregolarità di cui questi ultimi siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte ai sensi della disciplina in materia di whistleblowing;
- le segnalazioni di reati/irregolarità effettuate in mala fede con dolo o colpa grave e rivelatesi poi infondate.

Con riferimento al sistema disciplinare applicato nei confronti dei dipendenti della Società, ci si richiama a quanto più dettagliatamente precisato nell'allegato al presente Modello "*Definizione ed irrogazione sanzioni disciplinari*".

8.3 Sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti

Nei confronti dei dirigenti (compresi in particolare quelli apicali), pur non essendo disponibile a priori un sistema disciplinare *ad hoc*, la Società – in ossequio alla recentemente riconosciuta applicabilità dell'art.7 dello "*Statuto dei Lavoratori*" ha ritenuto di estendere il modello sanzionatorio sopra previsto per gli altri dipendenti, con i marginali adattamenti determinati dalla particolarità del rapporto dirigenziale³.

Così – ferma l'eventuale azione risarcitoria – le sanzioni applicabili ai dirigenti della Società, in base ai criteri già menzionati nei precedenti paragrafi, sono individuate, nelle seguenti:

- rimprovero verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a 10 ore di retribuzione;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione non superiore a 15 giorni;
- licenziamento.

Per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni sopra indicate troveranno applicazione il secondo ed il terzo comma dell'art. 7 dello "Statuto dei Lavoratori", nel rispetto dei criteri di progressività e proporzionalità delle sanzioni in generale sopra previsto nel presente Modello.

Anche il presente sistema sanzionatorio per i dirigenti è reso conoscibile tramite affissione nella/e apposita/e bacheca/e della Società e/o tramite pubblicazione nell'*intranet* aziendale.

La competenza all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di coloro che ricoprono una posizione dirigenziale spetta, anche ai fini del Decreto, alla funzione aziendale a ciò preposta.

L'OdV potrà (e dovrà) informare tempestivamente la funzione aziendale competente degli eventuali fatti costituenti "illecito disciplinare" di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Si segnala che potranno in ogni caso essere sempre oggetto di specifico procedimento disciplinare:

- il mancato riscontro alle richieste informative formulate dall'OdV nell'ambito dell'attività di reporting e di gestione dei flussi;

³ è opportuno segnalare l'applicabilità e la vigenza del C.C.N.L. CONFAPI Federmanager per Dirigenti e dei Quadri superiori delle piccole e medie aziende industriali (*pro tempore* vigente), tale contratto collettivo non prevede tuttavia sanzioni disciplinari connesse a mancanze relative al rapporto di lavoro, da mutuare per le finalità previste dal Modello ai fini del Decreto;

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	41 / 119		

- il compimento di atti discriminatori e/o ritorsivi di qualunque natura verso coloro i quali abbiano segnalato reati/irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte ai sensi della disciplina in materia di cd. whistleblowing;
- la violazione dei doveri di riservatezza dell'identità del segnalante di reati/irregolarità di cui questi ultimi siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte ai sensi della disciplina in materia di cd. whistleblowing;
- le segnalazioni di reati/irregolarità effettuate in mala fede con dolo o colpa grave e rivelatisi poi infondate.

8.4 Misure/rimedi nei confronti degli Amministratori

In ossequio all'art. 6-2° comma lett. e) del Decreto – a parte l'eventuale esercizio (sempre esperibile) dell'azione di responsabilità risarcitoria – le misure (con espressa finalità sanzionatoria) nei confronti degli Amministratori della Società, in base ai criteri già menzionati nei precedenti paragrafi, sono individuate nelle seguenti:

- censura/richiamo formale;
- misura pecuniaria, da un minimo pari al 10% ad un massimo pari al 50% dell'emolumento riconosciuto su base annuale, ove percepito, ovvero da un minimo di 5 ad un massimo di 20 volte la somma pari al gettone di presenza previsto, da devolversi ad apposito fondo per la formazione del personale della Società;
- revoca di deleghe operative, in particolare, di quelle il cui (in)adempimento risulti (direttamente o indirettamente) connesso alla violazione in concreto accertata;
- revoca dalla carica.

Con la formale adozione del Modello da parte dell'Assemblea dei Soci, il CdA della Società ha preso definitivo atto e piena contezza anche del sistema sanzionatorio di cui sono Destinatari ai fini del Decreto; tuttavia la Società potrà rinnovare la diffusione dei contenuti del presente paragrafo, con modalità che ne garantiscano la massima conoscibilità ed accessibilità da parte di ognuno ed applicherà le misure nel rispetto del principio del contraddittorio con il trasgressore, nel rispetto dei criteri di progressività e proporzionalità delle sanzioni in generale sopra previsto.

La competenza ad applicare le misure nei confronti del CdA della Società spetta:

- per la "censura", la "misura pecuniaria" e la "revoca delle deleghe" all'Assemblea dei Soci;
- per la "revoca" all'Assemblea dei Soci; a tale fine, l'OdV ed il Collegio Sindacale potranno chiedere formalmente la convocazione dell'Assemblea, ponendo all'ordine del giorno l'apertura del procedimento sanzionatorio nei confronti del membro del CdA a carico del quale sia stata accertata la violazione/infrazione passibile di essere sanzionata nei termini sopra indicati.

In entrambi i casi, qualora sia ravvisata la non manifesta infondatezza dell'addebito, l'Organo competente provvederà ad assegnare al membro del CdA coinvolto un congruo termine a difesa, all'esito del quale potrà deliberare la sanzione ritenuta più adeguata.

La misura della "revoca dalla carica" sarà comunque applicata alla stregua del combinato disposto degli articoli 2475 e 2383 Cod. Civ.

Si segnala che potranno in ogni caso essere sempre oggetto di specifico procedimento disciplinare:

- il mancato riscontro alle richieste informative formulate dall'OdV nell'ambito dell'attività di reporting e di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	42 / 119		

- il compimento di atti discriminatori e/o ritorsivi di qualunque natura verso coloro i quali abbiano segnalato reati/irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte ai sensi della disciplina in materia di whistleblowing;
- la violazione dei doveri di riservatezza dell'identità del segnalante di reati/irregolarità di cui questi ultimi siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte ai sensi della disciplina in materia di whistleblowing;
- le segnalazioni di reati/irregolarità effettuate in mala fede con dolo o colpa grave e rivelatesi poi infondate.

8.5 Misure nei confronti dei lavoratori parasubordinati

Si precisa che la Società ha ritenuto opportuno indicare detti soggetti tra i Destinatari del Modello, in una ottica di potenziale presenza dei medesimi all'interno della Società.

In effetti, considerata l'ampia formulazione definitoria dei soggetti sottoposti (di cui all'art. 5 lettera b, del Decreto), è possibile sostenere che il Legislatore abbia inteso estendere l'operatività della normativa in parola ad un ambito più ampio rispetto a quello del personale giuridicamente legato all'ente da un mero rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 Cod. Civ.. Si ritiene pertanto siano prudenzialmente da annoverarsi tra i Destinatari del Modello e del Codice Etico anche i lavoratori "parasubordinati" (cfr. art. 409, n. 3, Cod.Proc.Civ.) che, essendo coinvolti nei processi aziendali, operino (continuativamente e fisicamente) nei luoghi di cui la Società ha la disponibilità, ovvero che, in virtù del coordinamento con l'organizzazione aziendale (che, insieme alla personalità ed alla continuità, caratterizza tale tipologia di rapporto), risultino soggetti (anche solo in forma attenuata o saltuariamente) alla organizzazione della loro attività lavorativa e/o al controllo della Società.

Non essendo tuttavia possibile estendere a tali soggetti – in ragione della differente natura del rapporto giuridico intrattenuto – il Sistema Disciplinare previsto per i lavoratori dipendenti in senso proprio, è necessario introdurre un sistema di misure adottabili in caso di violazioni al Modello e/o al Codice Etico da parte di tali soggetti, che pur nel rispetto dei criteri generali sopra individuati (tra gli altri, contraddittorio e proporzionalità della sanzione), non contrasti con le caratteristiche proprie di tali collaboratori.

Pertanto – a parte l'azione di responsabilità risarcitoria – le misure applicabili nei confronti dei lavoratori parasubordinati fattivamente e strutturalmente inseriti nell'organizzazione aziendale, per le eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel Modello e/o nel Codice Etico (e dei documenti aziendali correlati) da essi commesse, sono convenzionalmente individuate nelle seguenti:

- censura/riciamo formale;
- applicazione di penali convenzionali, da un minimo pari al 10% ad un massimo 50% del compenso annuale pattuito;
- decadenza dell'eventuale compenso previsto a qualsiasi titolo incentivante o premiale;
- sospensione dell'incarico e dal compenso per un massimo di 6 mesi;
- interruzione anticipata del contratto.

La Società provvederà ad adeguata divulgazione della presente previsione sanzionatoria per i suddetti lavoratori parasubordinati, con modalità che garantiscano la massima conoscibilità ed accessibilità a ciascuno di essi. In particolare, e per lo meno,

- all'atto del suo inserimento la Società fornirà al lavoratore parasubordinato copia del Modello e del Codice Etico (o assolverà a tale obbligo con modalità alternative ma parimenti efficaci);
- il lavoratore sottoscriverà quindi apposita dichiarazione dando atto dell'intervenuta presa visione di detti documenti nonché, comunque, dell'integrale conoscenza ed accettazione dei relativi contenuti, con conseguente impegno ad osservarli nello svolgimento della propria attività.

La competenza per l'applicazione delle misure di cui sopra nei confronti dei lavoratori parasubordinati spetta alla funzione aziendale a ciò preposta, che le applicherà nel rispetto del principio del contraddittorio con il

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	43 / 119		

trasgressore, nonché dei criteri di progressività e proporzionalità delle sanzioni, come in generale sopra previsto.

L'esercizio – volto all'applicazione delle misure di cui sopra – potrà (e dovrà) essere promosso altresì dall'OdV, informando tempestivamente la funzione aziendale competente delle eventuali violazioni al Modello e/o al Codice Etico, da parte dei suddetti lavoratori parasubordinati, di cui l'OdV sia venuto a conoscenza nello svolgimento ed a causa delle proprie funzioni.

Si segnala che saranno in ogni caso sempre oggetto di specifico procedimento disciplinare:

- il mancato riscontro alle richieste informative formulate dall'OdV nell'ambito dell'attività di reporting e di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- il compimento di atti discriminatori e/o ritorsivi di qualunque natura verso coloro i quali abbiano segnalato reati/irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte ai sensi della disciplina in materia di whistleblowing;
- la violazione dei doveri di riservatezza dell'identità del segnalante di reati/irregolarità di cui questi ultimi siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte ai sensi della disciplina in materia di whistleblowing;
- le segnalazioni di reati/irregolarità effettuate in mala fede con dolo o colpa grave e rivelatesi poi infondate.

8.6 Misure nei confronti dei lavoratori somministrati/distaccati

Si ritiene prudenzialmente opportuno far rientrare nel novero dei Destinatari del Modello e del Codice Etico anche il personale che, pur se legato da rapporto di lavoro subordinato con soggetti terzi, risulta stabilmente inserito nell'organizzazione e presta attività lavorativa sotto la direzione e il controllo della Società.

Tra detti soggetti rientrano i lavoratori "somministrati" (cfr. artt. 30 e seguenti D.Lgs. n. 81/2015) e quelli "distaccati" (cfr. art. 30 D.lgs. n. 276/2003).

Non essendo possibile estendere neppure a costoro – in relazione ai quali il potere disciplinare rimane in capo al datore di lavoro originario – il sistema sanzionatorio previsto per i lavoratori dipendenti in senso proprio, risulta necessario introdurre un sistema di misure adottabili in caso di violazioni al Modello e/o al Codice Etico che, pur rispettando i principi generali individuati nei paragrafi precedenti, non contrasti con le caratteristiche proprie di tali lavoratori.

Pertanto – a parte l'azione di responsabilità risarcitoria – la Società, potrà stipulare specifici accordi con l'agenzia di somministrazione e con il datore di lavoro distaccante in cui si prevedrà, tra il resto ed espressamente, l'attivazione dell'esercizio del loro potere disciplinare nei confronti del lavoratore somministrato o distaccato, a fronte del mancato rispetto delle previsioni di cui al Modello e al Codice Etico (nonché di quelle contenute nei documenti aziendali correlati) ed a semplice richiesta della Società.

L'iter disciplinare e le sanzioni irrogabili saranno quelli previsti nella fonte collettiva applicata dal datore di lavoro originario.

In ogni caso, all'atto del suo inserimento presso la Società' :

- l'agenzia somministrante o il distaccante dovranno informare il lavoratore dell'esistenza del Modello e del Codice Etico;
- il lavoratore riceverà copia del Modello e del Codice Etico (o sarà messo in condizione di conoscere detti documenti con modalità alternative, ma parimenti efficaci) e sottoscriverà quindi apposita dichiarazione dando atto dell'intervenuta presa visione di detti documenti nonché, comunque, dell'integrale conoscenza ed accettazione dei relativi contenuti, con conseguente impegno ad osservarli nello svolgimento della propria attività.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	44 / 119		

Si segnala che potranno in ogni caso essere sempre oggetto di specifico procedimento disciplinare:

- il mancato riscontro alle richieste informative formulate dall'OdV nell'ambito dell'attività di reporting e di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- il compimento di atti discriminatori e/o ritorsivi di qualunque natura verso coloro i quali abbiano segnalato reati/irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte ai sensi della disciplina in materia di whistleblowing;
- la violazione dei doveri di riservatezza dell'identità del segnalante di reati/irregolarità di cui questi ultimi siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte ai sensi della disciplina in materia di whistleblowing;
- le segnalazioni di reati/irregolarità effettuate in mala fede con dolo o colpa grave e rivelatesi poi infondate.

8.7 Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale

In ossequio all'art. 6, Il comma, lett. e), del Decreto – a parte l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità risarcitoria – le misure eventualmente applicabili ai Componenti del Collegio Sindacale, secondo i criteri di cui ai precedenti paragrafi, sono individuate ne:

- censura/richiamo formale;
- revoca della carica sussistendo le condizioni di legge previste dall'art. 2400 Cod. Civ.

Alla notizia di qualsiasi violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento contenute nel Modello e nel Codice Etico (ovvero nei documenti aziendali correlati) da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'OdV, ove ne abbia per primo o esclusivamente contezza, deve tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e l'Organo Amministrativo.

La competenza ad irrogare le sanzioni nei confronti dei sindaci spetta all'Assemblea dei Soci, nel rispetto del contraddittorio, nonché dei criteri di progressività e proporzionalità delle sanzioni.

La Società provvede a dare adeguata divulgazione del presente sistema sanzionatorio per i Sindaci, con modalità che ne garantiscano la conoscibilità ed accessibilità a ciascuno di essi.

8.8 Misure nei confronti di chi viola i presidi di tutela del "whistleblower" e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate

In attuazione a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto, come modificato dalla Legge 30.11.2017 n. 179 '*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*', la Società assicura la piena riservatezza e tutela nei confronti di tutti i soggetti apicali e sottoposti che effettuino segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto medesimo e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero segnalazioni di violazioni del presente Modello Organizzativo e collegato Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le modalità di adeguamento alla normativa in questione sono quelle di seguito indicate e che saranno poi oggetto di specifica attività di informazione e formazione verso tutti i dipendenti, i quali saranno messi a conoscenza dei canali e delle modalità per effettuare le segnalazioni previste dalla normativa.

In primo luogo, si evidenzia che qualsivoglia segnalazione proveniente dai soggetti indicati nell'art. 5 comma 1 lett. a) e b) del D.lgs. 231/01, purché circostanziata di condotte illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, sia eventuali violazioni del Modello Organizzativo e collegato Codice Etico di cui i predetti soggetti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte dovrà pervenire, secondo i canali che saranno all'uopo individuati, all'Organismo di Vigilanza.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	45 / 119		

La Società garantisce, in ogni caso, ai segnalanti la massima tutela rispetto a qualsivoglia condotta di natura ritorsiva e/o discriminatoria direttamente e/o indirettamente ricollegabile all'intervenuta segnalazione; in particolare, sarà sempre vietata l'erogazione di sanzioni di carattere disciplinare ovvero qualsivoglia altra misura avente effetti sulle condizioni di lavoro da intendersi, in via diretta o indiretta, ricollegabile all'intervenuta segnalazione.

Nello specifico la Società, con il proprio sistema disciplinare, nei termini sopra previsti, assicura l'efficacia del proprio sistema di adeguamento al whistleblowing prevedendo espressamente l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti di chi, a qualsiasi titolo, compia atti discriminatori e/o ritorsivi di qualunque natura verso il segnalante ovvero violi i doveri di riservatezza dell'identità del segnalante, nonché nei confronti dei segnalanti i quali effettuino segnalazioni in mala fede con dolo o colpa grave che si rivelino infondate.

Peraltro, si segnala che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che hanno effettuato segnalazioni può essere oggetto di denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro da parte dello stesso segnalante ovvero dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo, così come previsto dall'art. 6 comma 2-ter del D.Lgs. 231/01; inoltre, eventuali misure ritorsive e/o discriminatorie – quali, ad esempio, il licenziamento o il mutamento di mansioni – debbono essere considerate giuridicamente nulle, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 comma 2-quater del D.Lgs. 231/01.

La Società individuerà uno specifico canale dedicato a veicolare le segnalazioni effettuate con le modalità ritenute più consone in relazione agli obiettivi di politica di etica sociale, creando inoltre un canale alternativo di segnalazione con modalità informatiche che garantisca la riservatezza dell'identità del segnalante mediante appositi strumenti e/o rimedi informatici in grado di impedire la divulgazione abusiva ed indiscriminata della segnalazione ricevuta al di fuori dei soggetti appositamente e preventivamente incaricati di trattarne i contenuti. Verrà in ogni caso fornita a tutte le maestranze ed al personale aziendale, specifica informativa onde porre tutti i soggetti previsti all'art. 5 lett. a) e b) del D. Lgs. 231/01, nelle condizioni di poter presentare, in ogni momento, con le modalità individuate, le segnalazioni previste dalla norm

ativa a tutela dell'integrità dell'ente in regime di riservatezza e divieto di atti ritorsivi e/o discriminatori.

Allo scopo di definire in maniera dettagliata le modalità di attuazione alla normativa di cui trattasi, la Società adotta uno specifico ordine di servizio per l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni concernenti reati/irregolarità in attuazione alla disciplina del whistleblowing, definendo altresì i compiti e poteri dei soggetti, diversi dall'OdV, coinvolti nelle fasi successive alla segnalazione.

8.9 Misure nei confronti dei Consulenti, dei Partner e dei Soggetti Terzi

Con riferimento ai comportamenti in violazione del Codice Etico da parte di Consulenti, Partner e altri Soggetti Terzi, assunta l'inapplicabilità dei sistemi disciplinari nei confronti dei medesimi, la Società farà ricorso ad apposite clausole risolutive espresse, ex art. 1456 c.c., specificamente riferite al rispetto dei principi e dei canoni di comportamento del Codice Etico.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	Techbau Engineering & Construction 
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	46 / 119		

PARTE SPECIALE

Come anticipato, il presente Modello si compone delle seguenti Parti Speciali:

- **Parte Speciale "A"** è relativa alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 *ter*, ossia relativamente ai **reati societari** nonché a quelle previste dagli artt. 24 e 25 ossia i reati che possono essere commessi **nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**, nonché ai **reati contro il patrimonio e ai reati tributari** di cui agli artt. 25 *octies*, 25 *octies.1* e 25 *quinqüesdecies*;
 - **Parte Speciale "B"** è relativa alle fattispecie di **reato in materia di sicurezza sul lavoro** previste dall'art. 25 *septies* e contiene altresì un richiamo ai protocolli adottati dall'azienda nell'attività di contrasto alla diffusione del virus Covid-19;
 - **Parte Speciale "C"** è relativa alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 *undecies*, ossia relativamente a **reati commessi con violazione delle norme in materia di tutela ambientale**;
 - **Parte Speciale "D"** è relativa ai **reati informatici** previsti dall'art. 24 *bis*;
 - **Parte Speciale "E"** è relativa ai **reati contro la personalità individuale, immigrazione, razzismo e xenofobia**, di cui agli artt. 25 *quinqües* e 25 *terdecies*;
 - **Parte Speciale "F"** è relativa ai **reati in materia di criminalità organizzata anche in ambito transazionale**, previsti dagli artt. 24 *ter* e dalla l. 146/2006.
-

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	Techbau Engineering & Construction 
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	47 / 119		

1. La Parte Speciale A

1.1 PREMESSA

Per disporre di un quadro completo e chiaro della disciplina penalistica cui il D.Lgs. n. 231 del 2001 si riferisce nel prevedere la responsabilità amministrativa dell'ente dipendente dal reato commesso da chi agisce (soggetto di vertice o subordinato) nell'interesse od a vantaggio dell'ente stesso, è utile riportare qui di seguito il contenuto delle singole norme rilevanti.

Per ciascuna di esse, o per gruppi omogenei, sono richiamate le macro attività tipiche dei processi organizzativi oggetto di disciplina da parte dei sistemi di gestione per la qualità, per la salvaguardia dell'ambiente e per la salute e sicurezza dei lavoratori, onde fornire un diretto ed immediato collegamento tra i singoli reati dai quali può discendere la responsabilità dell'ente ed i settori aziendali sensibili, nel cui ambito possono verificarsi comportamenti illeciti che il sistema di controllo mira a prevenire.

Ciò anche al fine di favorire – attraverso una diffusa azione di informazione e formazione aziendale – la conoscenza dei rischi in rapporto al ruolo rivestito dal singolo all'interno dell'organizzazione aziendale e comprendere la ratio delle specifiche prescrizioni dettate nel Modello.

Nella presente Parte Generale sono riportate le norme di legge rilevanti, con i riferimenti alle macro-attività tipiche dei processi sensibili qui disciplinati. L'individuazione degli ambiti nei quali il rischio può presentarsi in maggiore misura mette in evidenza come si tratti di tipologie che possono realizzarsi in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi.

Più in particolare, trattando ciascuno dei reati indicati dal D.lgs. 231/01, occorre ricordare che i controlli riguardano, principalmente, i seguenti macroprocessi:

- Processo Commerciale
- Processo gestione della commessa
- Processo gestione della progettazione
- Processo gestione degli approvvigionamenti
- Processo gestione della produzione
- Processo gestione dei collaudi
- Processo gestione delle manutenzioni
- Processo gestione degli audit interni
- Processo gestione delle risorse umane
- Processo gestione della sicurezza e dell'ambiente

Per ciascuno di tali processi sono state definite delle specifiche procedure operative alle quali si rimanda per i dettagli operativi e le responsabilità.

Le funzioni preposte allo svolgimento delle attività dei processi individuati sono quelle indicate nell'Organigramma della TECHBAU S.p.A., alle quali sono stati formalmente delegati i relativi poteri secondo quanto previsto (vedere mansionario Aziendale).

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	48 / 119		

1.2 VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO IN TECHBAU SPA

In linea di principio, sono da considerarsi a rischio tutte quelle attività aziendali che comportano il relazionarsi, in nome e per conto della Società, e anche in via indiretta o mediata, con società terze nell'ambito di un rapporto di tipo commerciale e comunque quanto definito ed analizzato nel documento DOC-Q-04_DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI E DELLE PARI OPPORTUNITA' del sistema di gestione aziendale.

Sono inoltre da considerarsi a rischio tutte quelle attività che, da un lato, potrebbero portare alla creazione dell'utilità che costituisce, in via di estrema semplificazione, il risultato ultimo nonché il fine dell'attività corruttiva. E si tratta quindi di tutte le attività inerenti al c.d. ciclo attivo, quali, a titolo esemplificativo, la definizione del prezzo di offerta di un bene o di un servizio, la definizione delle condizioni e dei termini di pagamento, della scontistica e della definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni.

Sotto diverso profilo, sono allo stesso modo da considerarsi a rischio tutte quelle attività attraverso le quali sarebbe possibile costituire la provvista o i fondi necessari per le illecite dazioni o promesse di denaro. Si tratta quindi di tutte le attività relative al c.d. ciclo passivo quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di beni e servizi, l'affidamento di consulenze e altre prestazioni professionali, la gestione del magazzino.

1.3 LE FATTISPECIE RILEVANTI

Nell'ambito dei processi sopra indicati e trattati nella presente parte speciale rilevano le seguenti fattispecie:

- i reati societari, di cui all'art 25 ter (par. 1.4.)
- i reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 (par. 1.5.)
- i reati contro il patrimonio, di cui agli artt. 25 octies e 25 octies.1 (1.6.)
- i reati tributari, di cui all'art. 25 quinquiesdecies (1.7.)

1.4. I REATI SOCIETARI

Il D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 recante "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali" ha apportato modifiche sostanziali al D.Lgs. 231/2001, ampliando il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente con l'introduzione dell'art. 25 ter, da ultimo modificato con il D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, in materia di reati societari.

Più nel dettaglio, l'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 prevede che:

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	49 / 119		

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	50 / 119		

1.4.1 I REATI PRESUPPOSTO

Di seguito si riportano le norme richiamate dall'articolo 25 *ter* del Decreto quali reati "presupposto" della responsabilità della Società e che alla luce dell'analisi delle attività sensibili nell'ambito di TECHBAU S.p.A. sono suscettibili di integrazione.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatto di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
2. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [...]

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

1. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, Gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	51 / 119		

2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.)

1. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.
3. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.
4. Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	52 / 119		

la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. [...]

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

1.4.2 I PROCESSI COINVOLTI

AREA SENSIBILE	ATTIVITA'
FINANZIARIO	Attività finanziarie relative a: <ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei flussi finanziari • Gestione dei fondi aziendali • Impiego di disponibilità liquide • Partecipazioni societarie
AMMINISTRATIVO	Attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relative, in particolare, a: <ul style="list-style-type: none"> • Bilancio • Controllo di gestione
GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE SPESE REALIZZATI CON FONDI PUBBLICI	Attività di richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di erogazione da parte dello Stato, o altro ente pubblico, o dalla Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di: <ul style="list-style-type: none"> • Investimenti produttivi • Innovazione tecnica tecnologica • Ricerca e sviluppo di prodotto o di sistemi produttivi • Formazione del personale
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Attività relative alla selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale dipendente

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	53 / 119		

1.4.3 MISURE E STRUMENTI PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI

Nell'ambito del processo di **tenuta della contabilità, bilanci, relazioni e comunicazioni sociali/gestione delle operazioni sociali e/o sul capitale**:

- sono previsti controlli periodici da parte degli organi/strutture preposte atti a verificare la corretta gestione economica, ivi compreso il bilancio, redatto in accordo alla normativa fiscale nazionale;
- nell'ambito del ciclo attivo viene rispettata un'adeguata separazione dei compiti;
- la registrazione dei ricavi viene effettuata attingendo i dati direttamente dal sistema informatico di contabilità o dalla documentazione cartacea fornita dalla rispettiva area aziendale;
- con riferimento al ciclo passivo, la gestione contabile verso i fornitori avviene sulla base degli acquisti di beni e servizi operati dalle funzioni via via autorizzate; i pagamenti avvengono previo controllo e previa verifica dell'avvenuta esecuzione della fornitura (ad es. DDT, Fogli di viaggio, rapporti di lavoro, etc.); per quanto riguarda la fatturazione per contratti continuativi verrà svolta una verifica circa la corrispondenza tra l'importo della fattura e quanto previsto dal corrispondente contratto;
- la tenuta della contabilità avviene anche mediante l'utilizzo di un sistema gestionale che assicura il controllo automatizzato e la tracciabilità dei dati;
- l'accesso al sistema gestionale è consentito solo ai profili autorizzati, mediante l'utilizzo di User ID e password ed è definito sulla base dei ruoli e delle responsabilità di ciascun utente;
- è prevista la verifica di correttezza delle chiusure contabili infrannuali;
- è prevista una verifica interna in ordine all'esattezza nell'imputazione dei dati contabili;
- vengono soddisfatte le richieste di documentazione specifica avanzate dagli organi di controllo nell'espletamento delle proprie attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e per la stesura della relazione di revisione e giudizio sul bilancio della Società: la raccolta e predisposizione delle informazioni richieste e provvedere alla consegna delle stesse, sulla base degli obblighi di legge e degli obblighi contrattuali presenti nel contratto di incarico di revisione, mantenendo chiara evidenza della documentazione consegnata a risposta di specifiche richieste informative formalmente avanzate dai revisori;
- è previsto che tutti i Destinatari rispettino le previsioni dello Statuto della Società ed i principi e le regole contenuti nel Codice Etico;
- è previsto il rispetto dei principi contabili nell'ambito della redazione del bilancio d'esercizio;
- è previsto il rispetto delle procedure interne applicabili;
- è garantita la tempestività e l'accuratezza delle registrazioni contabili nonché il rispetto del principio di competenza nell'effettuazione delle stesse;
- ogni operazione, oltre che correttamente registrata, è anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento;
- è prevista la verifica sui rimborsi delle spese di trasferta affinché vengano accreditati soltanto dietro compilazione del relativo modulo di richiesta del rimborso corredata dalla relativa documentazione giustificativa;
- è sempre effettuata la registrazione dei movimenti e la relativa archiviazione;
- sono previste verifiche dei movimenti bancari, i quali vengono acquisiti e riconciliati mediante acquisizione automatica sul gestionale dei movimenti dell'internet banking;
- è prevista la verifica circa la registrazione sul gestionale dei pagamenti ai fornitori;
- è prevista la verifica sugli eventuali contratti di servizi intercompany affinché le fatturazioni vengano correttamente gestite in conformità alle condizioni fissate dal contratto;
- è prevista l'effettuazione di accurati controlli (tali per capillarità e assiduità) in ordine alla effettività delle prestazioni indicate sulle fatture ricevute, sugli ordini inviati, sui pagamenti in entrata e in uscita e sulla 'cassa', sulla varianza tra i dati previsionali ed i dati effettivi, così da impedire la creazione di riserve finanziarie extra-contabili, prodromiche alla commissione di eventuali reati;

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	54 / 119		

- è prevista la verifica circa il corretto calcolo delle tasse/imposte, attraverso il supporto di professionisti esterni;
- è garantita la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte nel processo di chiusura contabile e predisposizione dei bilanci (di esercizio);
- ogni operazione straordinaria è condotta nel pieno rispetto delle norme di legge o dei regolamenti applicabili;
- per quanto riguarda il processo di gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficienze, sponsorizzazioni, vengono osservati tutti i principi di controllo previsti con riferimento ai processi sensibili relativi ai reati contro la P.A.;
- il progetto di bilancio d'esercizio con i relativi allegati viene redatto conformemente alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e depositarlo secondo le norme del Codice Civile;
- viene assicurata la tempestiva e completa evasione delle richieste degli organi di controllo in ordine a documenti e notizie, accertamenti, controllo ed esame di atti e documentazione, nell'espletamento delle proprie attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e per la stesura della relazione di revisione e giudizio sul bilancio della Società;
- è prevista la verifica circa il rispetto della cause d'ineleggibilità e decadenza dei sindaci previste dagli artt. 2477, comma 4 e 2399 c.c.

In ogni caso è fatto espreso divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/01, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- vendere beni sottocosto alle proprie eventuali società controllate e/o collegate;
- trasferire denaro o erogare servizi *intercompany* fittizi, non necessari o non allineati ai prezzi di mercato e/o non definiti in specifici contratti di servizio, allo scopo di determinare redditi imponibili non corretti / veritieri o comunque trasferire in modo improprio denaro o altre utilità di provenienza potenzialmente illecita o generate illecitamente;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre l'organo di controllo in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o versare somme di denaro a membri dell'organo di controllo con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società.

Nell'ambito del processo di **operazioni sociali e/o sul capitale**:

- nel caso di aumento del capitale sociale, vigilare affinché i conferimenti in denaro promessi dai soci vengano effettivamente acquisiti dalla Società e nel caso di conferimenti in natura e/o di crediti, verificare che la stima del valore sia effettuata a norma dell'art. 2465 c.c. e che vengano rispettate tutte le disposizioni di legge in materia;
 - fermo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2465 c.c., nel caso di acquisto di beni da soci, verificare che l'acquisto non costituisca un'elusione dell'obbligo di assoggettare a stima i conferimenti in natura;
 - nei casi di riduzione del capitale sociale, verificare che siano rispettati le modalità e i limiti di cui agli artt. 2482, 2482-bis, 2482-ter e 2482-quater c.c.;
 - verificare che siano rispettate le norme di legge (cfr. tra gli altri gli artt. 2463, comma 5 e 2430) e statutarie sulla distribuzione di utili e dividendi e sulla costituzione/reintegrazione della riserva legale;
 - verificare il rispetto delle norme sul conflitto di interessi degli amministratori;
-

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	55 / 119		

- in caso di sospetto o notizie di sopravvalutazione di conferimenti in natura o di crediti, prendere gli opportuni provvedimenti;
- nello svolgimento dell'assemblea dei soci, fornire le informazioni dovute per legge e le altre informazioni necessarie per consentire ai soci l'esercizio consapevole del diritto di voto;
- prima del voto in assemblea, per il presidente dell'assemblea provvedere alla lettura dell'art. 2636 c.c.;
- verificare il rispetto delle norme di legge in materia di verbalizzazione delle delibere assembleari;
- verificare che ai fini delle votazioni in assemblea, non vengano computati i voti corrispondenti a quote in relazione alle quali non siano stati eseguiti i conferimenti nei termini di legge, secondo quanto previsto dall'art. 2466, comma 4 c.c.

In ogni caso è fatto espreso divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/01, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- la costituzione o l'aumento fittizio del capitale sociale attraverso l'attribuzione di quote per somme inferiori al loro valore nominale;
- fuori dai limiti di cui all'art. 2359-bis c.c., la sottoscrizione reciproca di quote con altra/e società;
- la sopravvalutazione del patrimonio della Società in caso di trasformazione;
- rispetto all'assemblea dei soci, porre in essere comportamenti idonei a creare una falsa rappresentazione della realtà, dalla quale derivi un'alterazione della maggioranza assembleare;
- nei verbali delle assemblee dei soci, far figurare soci che non sono intervenuti;
- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati.

Nel caso di processo di **funzionamento degli organi societari**:

- garantire la massima collaborazione nei confronti dei soci e degli altri organi sociali;
 - prevedere la tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili in modo da rendere agevole e non eccessivamente onerosa la consultazione da parte degli aventi diritto;
 - garantire una tempestiva e completa evasione delle richieste di documentazione specifica avanzate dall'organo di controllo nell'espletamento della propria attività di vigilanza e controllo;
 - effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni nei confronti delle Autorità di Vigilanza – siano esse previste dalla legge o richieste dall'Autorità stessa in base alla legge – evitando ogni comportamento che possa risultare di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
 - i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
 - garantire la tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali attraverso la :
 - sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo dell'organo di controllo;
 - sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di invio di documenti previsti dalla legge, richieste di documentazioni ed ispezioni dell'Autorità di Vigilanza;
-

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	56 / 119		

È in ogni caso fatto espresso divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/01, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre l'organo di controllo in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o versare somme di denaro all'organo di controllo con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società.

Nell'ambito del processo di **gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale**:

- è prevista la sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo svolte dal Collegio Sindacale;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, l'area aziendale di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività relative alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale;
- le funzioni aziendali a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale sono tenuti alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità. In particolare: devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni al Collegio Sindacale e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute; i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere.

In ogni caso è fatto espresso divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/01, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale;
- attribuire ai componenti del Collegio Sindacale, incarichi di consulenza;
- stipulare contratti di lavoro autonomo o subordinato con i componenti del Collegio Sindacale per i trentasei mesi successivi alla eventuale cessazione della carica.

1.4.4. PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi di comportamento indicati al punto che precede;
 - ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato);
 - alle prescrizioni contenute nelle *procedure e nella documentazione* elencata nel modello MOD-A01_Elenco dei documenti dei sistemi di gestione.
-

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	57 / 119		

1.5 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In questa categoria di rischi rientrano quelli relativi a possibili attività e processi che comportino l'instaurazione di rapporti con la pubblica amministrazione.

I relativi reati sono richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, da ultimo modificati dal D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020.

Occorre premettere che i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono relativi, in particolare, alle seguenti attività:

- a. ispezioni di varia natura relative a questioni fiscali e previdenziali (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, INPS, INAIL);
- b. gestione finanziamenti pubblici (in particolare provenienti dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Unione Europea);
- c. gestione dei rapporti con il Ministero della Difesa;
- d. assolvimento di obblighi amministrativi nei confronti della Pubblica Amministrazione per imposizioni civilistiche e tributarie di cui riportiamo alcuni esempi:
 - Camera di Commercio per il deposito del bilancio, dei verbali ecc.;
 - Agenzia delle Entrate per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dei modelli 770, Black list, ecc.;
 - INPS e INAIL per le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro;
 - Agenzia delle Dogane per le comunicazioni INTRASTAT.

L'art. 24 del Decreto stabilisce che:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2 bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

L'art. 25 del Decreto prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	58 / 119		

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

1.5.1 I REATI PRESUPPOSTO

Peculato (art. 314 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

1. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	59 / 119		

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

1. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
 - 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [...].

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

1. La pena è della reclusione da uno a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

1. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
 2. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
-

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	60 / 119		

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

1. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

3. La pena di cui al comma primo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Concussione (art. 317 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	61 / 119		

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5 ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5 quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; 5 quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.
2. Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

1. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
2. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.)

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

1.5.2 I PROCESSI COINVOLTI

AREA SENSIBILE	ATTIVITA'
COMMERCIALE	Attività commerciali e di vendita, relative a: <ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione a gare ed appalti pubblici; - Partecipazione a richieste d'offerta private; - Costruzione in proprio ed attività immobiliare.
FINANZIARIA	Attività finanziarie
AMMINISTRATIVO	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione dei flussi finanziari; - Gestione dei fondi aziendali; - Impiego di disponibilità liquidità; - Attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relative, in particolare, a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bilancio; ▪ Controllo di gestione. - Selezione e gestione del personale dipendente.
GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE SPESE REALIZZATI CON FONDI PUBBLICI	<ul style="list-style-type: none"> - Attività di richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di erogazione da parte dello Stato, o altro ente pubblico, o dalla Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Investimenti produttivi; ▪ Innovazione tecnica e tecnologica; ▪ Ricerca e sviluppo di prodotto o di sistemi produttivi. - Formazione del personale.
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Attività relative alla selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale dipendente

1.5.3 MISURE E STRUMENTI PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il **sistema di controllo** a presidio dei processi rilevanti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:
 - nel corso delle visite ispettive presenziano sempre almeno due soggetti per conto della Società';
 - la gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in caso di accertamenti/sopralluoghi, effettuati anche allo scopo di verificare l'ottemperanza alle disposizioni di legge che regolamentano l'operatività dell'area di propria competenza, è attribuita a soggetti espressamente delegati;

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	63 / 119		

- la gestione dei rapporti con soggetti pubblici dovrà avvenire garantendo la massima collaborazione, trasparenza ed attraverso un puntuale ed efficiente riscontro agli specifici adempimenti richiesti;
 - gli atti che impegnano contrattualmente la Società devono essere sottoscritti soltanto da soggetti incaricati;
 - tutti i soggetti che intervengono nella fase di gestione dei rapporti pre-contrattuali con la Pubblica Amministrazione, ovvero nella gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni alla Pubblica Amministrazione sono espressamente individuati e autorizzati;
 - i soggetti coinvolti che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
 - per quanto attiene ai beni destinati ad omaggi ed alle spese di rappresentanza, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno;
 - tutte le erogazioni di fondi devono essere approvate dai soggetti facoltizzati in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
 - la gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi prevede l'accentramento delle responsabilità di indirizzo e/o gestione e monitoraggio; in particolare, il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce la chiara attribuzione dei poteri relativi alla definizione delle transazioni, nonché le facoltà di autonomia per la gestione del contenzioso ivi incluso quello nei confronti della Pubblica Amministrazione; verrà effettuato un costante monitoraggio delle vertenze pendenti;
 - la scelta dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell'ambito della normativa interna;
 - non è consentito riconoscere compensi in favore di consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto ovvero assegnare incarichi di consulenza in assenza, in capo al consulente/professionista, dei necessari requisiti di professionalità, esperienza e serietà;
 - non è consentito procedere all'attestazione di regolarità della prestazione professionale ricevuta in assenza di un'attenta valutazione di merito e congruità in relazione alla prestazione stessa.
- Segregazione dei compiti attraverso il chiaro e formalizzato conferimento di compiti e responsabilità, in particolare:
 - con riferimento alla gestione dei rapporti non riconducibili alla ordinaria operatività della Società, tutta la corrispondenza inerente a rilievi o eccezioni relative alla sfera dell'operatività aziendale indirizzata alle Autorità di Vigilanza/Organi di controllo è preventivamente condivisa con le competenti aree/funzioni;
 - le attività di sviluppo commerciale verranno svolte da strutture diverse rispetto a quelle che deliberano il perfezionamento dei contratti.
 - Attività di controllo:
 - verranno previsti controlli di completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni trasmesse alle Autorità di Vigilanza/Organi di controllo;
-

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	64 / 119		

- tutta la documentazione predisposta per l'eventuale accesso a bandi di gara pubblici deve essere verificata, in termini di veridicità e congruità sostanziale e formale;
 - le attività inerenti eventuali richieste di autorizzazioni saranno effettuate nel rispetto della veridicità, completezza, congruità e tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli in contraddittorio. Laddove la predisposizione di documenti – sia nel caso in cui la stessa sia necessaria ai fini del rilascio di certificati/licenze ed autorizzazioni, sia nel caso in cui trattasi di adempimenti periodici previsti dalla legge - preveda l'elaborazione di dati, è effettuato un controllo sulla correttezza delle elaborazioni da parte di soggetti diversi da quelli deputati all'esecuzione materiale delle attività di redazione documentale;
 - le erogazioni per beneficenze e sponsorizzazioni devono essere precedute da un'attività di due diligence avente ad oggetto: analisi e verifica del tipo di organizzazione e della finalità per la quale è costituita; per le sponsorizzazioni è necessaria una puntuale verifica del corretto adempimento della controprestazione acquisendo idonea documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della stessa; viene regolarmente tenuto in evidenza l'elenco dei beneficiari, l'importo delle erogazioni e degli omaggi distribuiti;
 - si prevederà una verifica periodica della regolarità, della completezza e correttezza di tutti gli adempimenti connessi a vertenze/transazioni;
 - la valutazione e selezione dei fornitori avviene attraverso la verifica del possesso dei requisiti di certificazione/professionalità/serietà dei nuovi fornitori e successivo monitoraggio e verifica dei prodotti approvvigionati;
 - è prevista la verifica della correttezza delle fatture previo confronto con l'ordine di acquisto.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - è fatto obbligo a tutte le aree/funzioni della Società, a vario titolo coinvolte nella predisposizione e trasmissione di comunicazioni ed adempimenti alle Autorità di Vigilanza/Organi di controllo, di archiviare e conservare la documentazione di competenza prodotta nell'ambito della gestione dei rapporti con le Autorità, ivi inclusa quella trasmessa alle Autorità anche attraverso supporto elettronico; tale documentazione deve essere resa disponibile a richiesta;
 - ogni comunicazione nei confronti delle Autorità avente ad oggetto notizie e/o informazioni rilevanti sull'operatività della Società è documentata/registrata in via informatica ed archiviata a cura della funzione coinvolta dall'ispezione;
 - fatte salve le situazioni in cui non sia previsto l'immediato rilascio di un verbale da parte dell'Autorità, i soggetti che hanno presenziato alla visita ispettiva assisteranno il funzionario pubblico nella stesura del verbale di accertamento ed eventuale prescrizione, riservandosi le eventuali controdeduzioni, firmando, per presa visione il verbale, comprensivo degli allegati, prodotto dal funzionario stesso;
 - ad ogni visita ispettiva da parte di funzionari rappresentanti delle Autorità di Vigilanza/Organi di controllo, i soggetti delegati e che hanno presenziato provvederanno a trasmettere al CdA copia del verbale rilasciato dal funzionario pubblico e degli annessi allegati; qualora non sia previsto l'immediato rilascio di un verbale da parte dell'Autorità di Vigilanza/Organi di controllo, essi provvederanno alla redazione di una nota di sintesi dell'accertamento effettuato e alla
-

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	65 / 119		

trasmissione della stessa; la suddetta documentazione dovrà essere debitamente conservata ed archiviata;

- ciascuna fase rilevante degli accordi con la Pubblica Amministrazione deve risultare da apposita documentazione scritta ed essere debitamente archiviata e conservata;
- ogni eventuale accordo/convenzione/contratto con Enti pubblici è sempre formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la funzione di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e sponsorizzazioni;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, si procede all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di selezione e assunzione del personale e gestione dello stesso;
- è curata la predisposizione della cartella personale contenente la documentazione relativa ai neoassunti;
- ciascuna fase rilevante del processo di selezione ed assunzione del personale dipendente deve risultare da apposita documentazione scritta;
- verrà garantita la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo di beni e servizi e della intera documentazione contrattuale e precontrattuale ad essi inerenti;
- si prevederà la documentabilità di ogni attività del processo di acquisto con particolare riferimento alla fase di individuazione del fornitore di beni e/o servizi, o professionista in termini di motivazione della scelta nonché pertinenza e congruità della spesa;
- gli ordini sono sempre tracciabili;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, l'area/funzione di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi.

In ogni caso è fatto espreso divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/01, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore in ordine alla scelta di attribuzione di incarichi alla Società;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la decisione di stipulare accordi/convenzioni/contratti con la Società;
- promettere o versare/offrire somme di denaro, doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali) e accordare vantaggi di qualsiasi natura a rappresentanti della

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	66 / 119		

Pubblica Amministrazione a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società; tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini e, a titolo più generale, tutte le operazioni che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per il pubblico ufficiale (es. stralcio di posizione debitoria e/o applicazioni di condizioni non in linea con i parametri di mercato);

- effettuare erogazioni, per iniziative di beneficenza o di sponsorizzazione, a favore di Enti coinvolti in note vicende giudiziarie; non possono inoltre essere oggetto di erogazioni partitiche e movimenti politici e le loro articolazioni organizzative, organizzazioni sindacali e di patronato, club, associazioni e gruppi ricreativi, scuole private, parificate e/o legalmente riconosciute, salvo specifiche iniziative connotate da particolare rilievo sociale, culturale o scientifico;
- effettuare forme di regalo che possano anche solo essere interpretate come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia. In ogni caso, i regali e gli omaggi sono sempre preventivamente approvati dall'AD di Techbau e devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte e necessarie verifiche;
- effettuare omaggi a mezzo di denaro, assegni, titoli di credito ed altri strumenti monetari;
- effettuare elargizioni/omaggi a favore di Enti/esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza o altre istituzioni pubbliche ovvero ad altre organizzazioni/persone ad essa collegate contravvenendo a quanto previsto nel presente protocollo;
- promettere o versare somme di denaro, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a Enti esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza o altre istituzioni pubbliche ovvero altre organizzazioni con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni; in ogni caso il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza;
- promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Società;
- adottare comportamenti contrari alle leggi, al Codice Etico, in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di professionisti esterni e soggetti terzi, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società; indurre al superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi della Società; indurre, con violenza o minaccia o, alternativamente, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la gestione del rapporto con la Società;
- assegnare incarichi di fornitura ed incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	67 / 119		

1.5.4 PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi di comportamento indicati al punto che precede;
- ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato);
- alle prescrizioni contenute nelle *procedure e nella documentazione* elencata nel modello MOD-A01_Elenco dei documenti dei sistemi di gestione.

1.6 I REATI CONTRO IL PATRIMONIO

L'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001, introdotto con il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successivamente modificato con la Legge 15 dicembre 2014 n. 186, prevede la responsabilità della Società con riferimento alla commissione dei reati contro il patrimonio pertinenti alle aree di rischio identificate, sempre se commessi nell'interesse o a vantaggio della medesima.

Il D.lgs. 8 novembre 2021 n. 184 ha introdotto l'art. 25 *octies*.1 che disciplina i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ed è pertanto collocabile nella presente parte speciale dedicata ai reati contro il patrimonio.

L'art. 25 *octies* del Decreto prevede che:

1. *In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
3. *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

L'art. 25 *octies*.1 del Decreto prevede che:

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;*
 - b) *per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.*
2. *Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*
 - b) *se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	68 / 119		

1.6.1 I REATI PRESUPPOSTO

Ricettazione (art. 648 c.p.)

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis).
2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
3. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
4. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.
5. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

1. Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.
2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
4. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
4. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648 c.p.
5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	69 / 119		

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni;

4. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416 bis c.p.

5. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

6. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

7. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

8. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)

1. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

1.6.2 I PROCESSI COINVOLTI

AREA SENSIBILE	ATTIVITA'
APPROVVIGIONAMENTO	Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Emissione dell'ordine; ▪ Gestione dei contratti di acquisto/fornitura; ▪ Ciclo passive.
AMMINISTRATIVO	Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contabilizzazione ed archiviazione.
FINANZIARIO	Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione dei flussi finanziari; ▪ Gestione dei fondi aziendali; ▪ Impiego di disponibilità liquide; ▪ Partecipazioni societarie.
ADEMPIMENTI FISCALI	Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione degli adempimenti di natura fiscale/tributaria.

1.6.3 MISURE E STRUMENTI PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO IL PATRIMONIO

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nei processi 'tipicamente sensibili' sopra descritti, devono rispettare i seguenti principi e regole comportamentali:

- nell'ambito del processo di effettuazione delle **registrazioni contabili e gestione della documentazione di riferimento**:
 - assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento;
 - assicurare la corretta valorizzazione delle operazioni di acquisto, cessione/dismissione di beni materiali e immateriali nonché partecipazioni annotando correttamente le relative plusvalenze o svalutazioni;
 - applicare adeguate procedure di controllo in caso di sopravvenienze attive apparentemente non giustificate o in caso di registrazioni di incassi (e pagamenti) di cui non si riscontri una contropartita di credito (o debito) corrispondente;
 - verificare il corretto ed effettivo utilizzo del programma gestionale per le registrazioni contabili;

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	71 / 119		

- prevedere controlli intrinseci effettuati dallo stesso sistema gestionale contabile informatizzato circa l'adeguatezza della registrazione contabile;
 - prevedere il monitoraggio dei crediti;
 - ogni singola Struttura è responsabile dei processi che contribuiscono alla produzione delle voci contabili e/o delle attività valutative ad essa demandate;
 - prevedere la produzione, per tutte le operazioni registrate in contabilità, di prima nota contabile debitamente validata e della relativa documentazione giustificativa;
 - prevedere l'analisi degli scostamenti attraverso il confronto tra i dati contabili esposti nel periodo corrente e quelli relativi a periodi precedenti;
 - assicurare che i movimenti della piccola cassa vengano contabilizzati con periodicità prestabilita attraverso riconciliazione tra prelievi e giustificativi di spesa nel rispetto delle procedure interne;
 - garantire la quadratura della versione definitiva del bilancio con i dati contabili;
 - garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte nel processo di chiusura contabile e predisposizione del bilancio di esercizio;
 - prevedere l'archiviazione di tutta la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati presso ciascuna struttura coinvolta per le voci contabili di propria competenza;
 - prevedere l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto alla stesura del bilancio presso la struttura deputata alla gestione dello stesso;
 - garantire la tempestività ed accuratezza delle registrazioni contabili nonché il rispetto del principio di competenza nell'effettuazione delle stesse;
 - garantire che le eventuali scritture di rettifica effettuate dalle singole strutture responsabili dei conti di propria competenza vengono supportate da adeguata documentazione dalla quale desumere i criteri adottati e, analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli;
 - prevedere la riconciliazione dei movimenti bancari mediante acquisizione automatica sul gestionale dei movimenti dell'internet banking;
 - le fatturazioni inerenti eventuali contratti di servizi intercompany vengono gestite in conformità alle condizioni fissate dal contratto;
 - prevedere accurati controlli (tali per capillarità e assiduità) in ordine all'effettività delle prestazioni indicate sulle fatture ricevute, sugli ordini inviati, sui pagamenti in entrata e in uscita, sulla varianza tra i dati previsionali ed i dati effettivi così da impedire la creazione di riserve finanziarie extra-contabili prodromiche alla commissione di eventuali reati;
 - prevedere attività di verifica sul corretto calcolo delle tasse/imposte attraverso il supporto di professionisti esterni;
 - garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte nel processo di chiusura contabile e predisposizione del bilancio;
 - condurre ogni eventuale operazione straordinaria nel pieno rispetto delle norme di legge e/o dei regolamenti applicabili;
 - per quanto riguarda il processo di gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, sponsorizzazioni, osservare tutti i principi di controllo previsti con riferimento ai processi sensibili relativi ai reati contro la P.A.;
 - consentire l'accesso al sistema informatico di archiviazione documentale ed a quello contabile esclusivamente ai soggetti a ciò autorizzati ed ogni accesso risulta tracciabile;
- nell'ambito del processo di **approvvigionamento di beni e servizi, gestione dei contratti di acquisto/fornitura, ciclo passivo:**
 - prevedere l'utilizzo, ove possibile, della forma scritta per l'affidamento di forniture e servizi, ivi inclusi gli incarichi professionali;
 - la scelta dei fornitori avviene sulla base di requisiti di qualità, professionalità, affidabilità ed economicità;
 - prevedere la verifica dei limiti di spesa di pertinenza della stessa;
-

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	72 / 119		

- prevedere che l'assegnazione degli incarichi di consulenza avvenga in presenza dei necessari requisiti di professionalità, esperienza e serietà;
- prevedere un sistema di selezione/accreditamento dei fornitori mediante preventiva valutazione (delle competenze, garanzie professionali, possesso di certificazioni);
- prevedere la conservazione ed archiviazione da parte delle Strutture competenti, della documentazione inerente a ciascuna offerta/preventivo/contratto;
- prevedere che le fatture di pagamento dei fornitori siano sempre oggetto di registrazione in contabilità e sul gestionale;
- prevedere la tracciabilità del flusso di approvazione delle fatture di acquisto;
- prevedere l'utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività che garantiscano la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo e dell'intera documentazione contrattuale e precontrattuale;
- prevedere la documentabilità di ogni attività del processo con particolare riferimento alla fase di individuazione del fornitore di beni e/o servizi o professionista in termini di motivazione della scelta nonché pertinenza e congruità della spesa;
- garantire che il sistema di controllo interno assicuri che le fatture siano sempre registrate nel periodo corretto di riferimento;
- garantire che gli ordini siano sempre formalizzati e preventivamente approvati nel rispetto dei tetti massimi di spesa prestabiliti;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, garantire che l'area/funzione di volta in volta interessata sia responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi;

In ogni caso è fatto espreso divieto di:

- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati e autorizzati;
 - emettere e/o rilasciare fatture o altri documenti relativi a prestazioni non effettivamente erogate;
 - avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - registrare nelle scritture contabili obbligatorie, fatture e/o documenti per operazioni inesistenti;
 - detenere fatture e/o altri documenti per operazioni inesistenti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
 - procedere all'attestazione di regolarità della prestazione professionale ricevuta in assenza di un'attenta valutazione di merito e congruità in relazione alla prestazione stessa;
 - procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
 - effettuare pagamenti in favore di fornitori della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi;
 - instaurare rapporti commerciali infragruppo (es. acquisto/cessione di prodotti, servizi intercompany, know how, licenze, etc.) fittizi, non inerenti o comunque in misura palesemente incongrua rispetto alle necessità di business;
 - simulare in tutto o in parte la sussistenza di operazioni intercompany (es. scambi di prestazioni o finanziamenti) al fine di trasferire denaro o alterare ingiustificatamente la situazione economico-patrimoniale della Società;
 - progettare e/o mettere in atto operazioni societarie e/o finanziarie, anche infragruppo, al fine di impiegare, trasferire o sostituire denaro o altri assets della Società che possano in ipotesi risultare di provenienza illecita (inteso anche come illecito risparmio fiscale);
 - indicare in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi fittizi;
-

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	73 / 119		

- non presentare una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- non versare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti;
- non versare le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti;
- compiere atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace un'eventuale procedura di riscossione coattiva;
- trasferire a qualsiasi titolo denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alla soglia indicata dalla normativa vigente;
- utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento al di fuori dei casi consentiti e dai limiti previsti dai principi specifici di cui al presente Modello e dalle procedure aziendali e preferire sempre e comunque come mezzo di pagamento il bonifico bancario, il RID ovvero l'emissione di assegni circolari o bancari in entrambi i casi con la dicitura "non trasferibile" e intestati;
- aprire l'apertura di libretti al portatore o nominativi, aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare quelli eventualmente aperti presso paesi esteri;
- effettuare bonifici, anche internazionali, senza indicazione esplicita della controparte;
- disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali black list internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di reati di riciclaggio, ricettazione o reimpiego; ad esempio, qualora sia conosciuta o sospettata la vicinanza del terzo ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità.

La Società ha stabilito genericamente le seguenti regole di condotta ivi esposte volte alla prevenzione di qualsiasi evento corruttivo, tanto sul lato attivo (sotto specie di offerta di denaro o altre utilità a fini illeciti), quanto, dove possibile, su quello passivo (sotto specie di accettazione di denaro o altre utilità a fini illeciti).

1.6.4 PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi di comportamento indicati al punto che precede;
- ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato);
- alle prescrizioni contenute nelle *procedure e nella documentazione* elencata nel modello MOD-A01_Elenco dei documenti dei sistemi di gestione.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	74 / 119		

1.7 I REATI TRIBUTARI

L'art. 25 *quiquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001, introdotto con il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 conv. in Legge 19 dicembre 2019 n.157, prevede la responsabilità della Società con riferimento alla commissione dei reati tributari, previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74.

Più nel dettaglio, l'art. 25 *quiquiesdecies* del Decreto stabilisce che:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto

dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

1.7.1 I REATI PRESUPPOSTO

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	75 / 119		

dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1 bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1 ter. Fuori dei casi di cui al comma 1 bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omissa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1 bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1 bis non si considera omissa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da ((quattro a otto)) anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	76 / 119		

Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

1.7.2 I PROCESSI COINVOLTI

Dalle analisi condotte presso la Società è emerso che tutti i reati inclusi nell'articolo del Decreto in esame sono potenzialmente suscettibili di integrazione nell'ambito dell'attività societaria.

Le aree di maggiore sensibilità individuate tramite l'analisi dei rischi sono di seguito elencate:

- Censimento delle controparti contrattuali (in particolare per quanto attiene l'art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- Gestione degli archivi documentali contabili e della conservazione dei documenti;
- Gestione delle note spese;
- Presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- Operazioni straordinarie e operazioni *intercompany*.

Le funzioni coinvolte sono le seguenti:

AREA SENSIBILE	ATTIVITA'
APPROVVIGIONAMENTO	- Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Emissione dell'ordine; ▪ Gestione dei contratti di acquisto/fornitura; ▪ Ciclo passive.
AMMINISTRATIVO	- Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contabilizzazione ed archiviazione.
FINANZIARIO	- Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione dei flussi finanziari; ▪ Gestione dei fondi aziendali; ▪ Impiego di disponibilità liquide; ▪ Partecipazioni societarie.
ADEMPIMENTI FISCALI	- Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione degli adempimenti di natura fiscale/tributaria.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	77 / 119		

1.7.3 MISURE E STRUMENTI PER LA PREVENZIONE DEI REATI TRIBUTARI

Tutti i Destinatari del Modello, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle aree “sensibili” di cui al Decreto ed in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati rilevanti ai fini dell’applicazione del presente Modello.

In particolare, è fatto divieto di:

- emettere fatture per cessioni e/o prestazioni inesistenti (fatture oggettivamente inesistenti);
- emettere fatture per cessioni e/o prestazioni con descrizioni diverse da quanto effettivamente ceduto/prestato (fatture soggettivamente inesistenti);
- contabilizzare fatture per acquisti di merci/prestazioni di servizi inesistenti (fatture oggettivamente inesistenti);
- contabilizzare fatture per acquisti di merci/prestazioni di servizi descrizioni diverse da quanto effettivamente ceduto/prestato (fatture soggettivamente inesistenti);
- acquistare prodotti e/o servizi da fornitori non preventivamente censiti e classificati;
- contabilizzare fatture di acquisto merci in assenza di ricevimento in magazzino e ordine di acquisto;
- contabilizzare fatture di acquisto servizi in assenza di ordine di acquisto (anche per acquisti di prestazioni professionali);
- contabilizzare note spese dipendenti, amministratori, soci in assenza di inerenza di tali costi con le attività della società;
- presentare dichiarazioni fiscali difformi rispetto a quanto rilevato nei sistemi contabili della società (fatta eccezione delle variazioni utili alla determinazione degli imponibili fiscali previste dal TUIR);
- effettuare operazioni di cessione di asset aziendali in pendenza di contestazioni tributarie da parte dell’Agenzia delle Entrate se tali pendenze siano superiori ai limiti imposti dall’art. 11 del D.Lgs. 74/2000;
- nell’ambito del processo di gestione degli **adempimenti fiscali**:
 - prevedere una calendarizzazione delle scadenze infrannuali ed annuali di natura fiscale con ausilio dello studio di consulenza fiscale di cui si avvale la Società;
 - vigilare sul corretto calcolo delle tasse/imposte, attraverso il supporto di professionisti esterni;
 - prevedere il preventivo controllo della dichiarazione dei redditi prima della trasmissione della stessa telematicamente;
 - prevedere la trasmissione puntuale delle comunicazioni periodiche al Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione, nonché il tempestivo riscontro alle richieste/istanze pervenute, inclusa la documentazione inerente gli adempimenti tributari;
 - prevedere che i dati ed i documenti trasmessi al Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione siano resi disponibili in modo puntuale ed in linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
 - prevedere l’archiviazione e conservazione di tutta la documentazione formalmente prodotta e/o consegnata al Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione da parte di ciascuna area/funzione aziendale competente, nell’ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa in via elettronica.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	Techbau Engineering & Construction 
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	78 / 119		

1.7.4 PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi di comportamento indicati al punto che precede;
 - ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato);
 - alle prescrizioni contenute nelle *procedure e nella documentazione* elencata nel modello MOD-A01_Elenco dei documenti dei sistemi di gestione.
-

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	Techbau Engineering & Construction 
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	79 / 119		

2.La Parte Speciale “B”

2.1 PREMESSA

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nel novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *septies* in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ha poi modificato il trattamento sanzionatorio della fattispecie a seconda della gravità dell'evento e indicato le caratteristiche e i requisiti essenziali del Modello di Organizzazione e Gestione.

In particolare, il Modello deve assicurare un sistema aziendale efficiente per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge con riferimento ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il Modello deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

In aggiunta, il 5 comma del medesimo art. 30 dispone che: *“In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti”*.

A questo proposito, si precisa che Techbau S.p.a. è titolare di certificazione ISO 45001 ed è periodicamente sottoposta ad audit di riesame dei relativi sistemi di gestione.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	Techbau Engineering & Construction 
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	80 / 119		

2.2 VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Techbau S.p.a., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali relativamente agli aspetti attinenti all'igiene ed alla sicurezza sul lavoro, ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere alla redazione della presente sezione speciale che costituisce parte integrante del modello di organizzazione e gestione adottato dalla società.

Si precisa che, stante l'attività svolta da Techbau, il rischio riscontrato rispetto alla commissione dei reati di seguito riportati e rilevanti ai fini della tutela della sicurezza sul lavoro del personale impiegato deve ritenersi rilevante.

Si è quindi proceduto ad un approfondito monitoraggio del sistema di gestione aziendale della sicurezza cui è seguita l'adozione di procedure specifiche volte a disciplinare i principali aspetti inerenti la normativa di prevenzione.

Al fine di assicurare condizioni di efficacia ed efficienza al modello delineato nella presente sezione è stato istituito un idoneo sistema di documentazione e registrazione delle attività svolte nonché un puntuale sistema di controllo sulla verifica del corretto funzionamento del sistema.

Techbau S.p.a. si impegna a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell'azienda. L'azienda si impegna a fare in modo che tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è interesse primario della Techbau S.p.a. che tutte le Funzioni aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza partecipino, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento di un livello soddisfacente di prevenzione nei luoghi di lavoro.

Techbau S.p.a. si adopera a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e del rispetto delle normative, nonché promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori sia gli organi sociali che i dipendenti devono conoscere e rispettare il sistema di regole e procedure contenute nel modello ed i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico nonché qualunque disposizione aziendale che interessi la materia in questione.

L'Azienda si è dotata di un Codice Etico che ha consegnato e consegna a ogni nuova assunzione insieme al contratto di lavoro e si impegna a diffondere a tutti i destinatari del Modello.

Il perseguimento dei fini che si prefigge il Modello di organizzazione e gestione è assicurato dall'adozione di un idoneo sistema disciplinare compiutamente disciplinato nella parte generale.

Techbau S.p.a. ha le seguenti sedi di attività:

1. l'ufficio centrale con sede a Castelletto Ticino (NO) in cui vengono svolte tutte le funzioni burocratiche amministrative ed è ubicata la direzione;
 2. la sede operativa di Roma dedicata alla gestione dei cantieri dislocati nel centro Italia;
 3. uffici di cantiere situati in prossimità dei cantieri, i quali a seconda della necessità possono essere adibiti anche a ufficio di contabilità di cantiere.
-

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	81 / 119		

Il Sistema di sicurezza aziendale della Techbau S.p.a., in ragione della natura e delle dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività decentrata sul territorio, prevede un'articolazione di funzioni finalizzata a garantire le competenze tecniche in capo ai soggetti dotati di poteri necessari per l'espletamento dei propri doveri.

In particolare, la società attraverso un efficace sistema di deleghe e attribuzioni di compiti nonché attraverso il diretto coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti e di tutti i soggetti istituzionali della sicurezza mira a creare un sistema coordinato di cooperazione tra le varie funzioni quale elemento fondamentale per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione e per il raggiungimento di standard ottimali di sicurezza.

La struttura organizzativa della Techbau S.p.a. è rappresentata nell'organigramma allegato alla presente relazione.

2.3 LE FATTISPECIE RILEVANTI

L'articolo 25 *septies* del Decreto recita:

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Il D.Lgs. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti essenziali del Modello di Organizzazione e Gestione. In particolare, il Modello deve assicurare un sistema aziendale efficiente per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge con riferimento ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	82 / 119		

- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il Modello deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

2.3.1 I REATI PRESUPPOSTO

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
3. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
4. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

1. La lesione personale è grave [e si applica la reclusione da tre a sette anni]: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima [e si applica la reclusione da sei a dodici anni] se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/01

2.4 I PROCESSI COINVOLTI

La Società dovrà monitorare i processi relativi a:

- definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- valutazione dei rischi e predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione;
- individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i rischi;
- gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
- procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari;
- controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili.

AREA SENSIBILE	ATTIVITA'
APPROVVIGIONAMENTO	- Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazione e qualificazione dei fornitori; ▪ Richiesta d'acquisto; ▪ Emissione dell'ordine; ▪ Ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni.
AMMINISTRATIVO	- Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contabilizzazione ed archiviazione;
GESTIONE PER LA SICUREZZA	- Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione delle responsabilità per la sicurezza; ▪ Valutazione dei rischi salute e sicurezza; ▪ Oneri per la sicurezza; ▪ Controllo operativo per la sicurezza; ▪ Controllo degli adeguamenti legislative.

2.5 MISURE E STRUMENTI DI PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'individuazione dei processi sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati indicati nell'art. 25 – *septies* D.Lgs. 231/01 sono indicati nello schema sotto riportato.

Per ogni settore di attività potenzialmente a rischio l'azienda ha elaborato una specifica procedura mirata ad assicurare la tracciabilità e la documentabilità delle fasi in cui si articola ciascuna operazione.

Di seguito sono rappresentate le azioni ed i protocolli adottati dalla Techbau S.p.a. per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro richiamati dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08.

Attrezzature	<p>Per rispondere ai requisiti di resistenza, idoneità, manutenzione ed efficienza, Techbau S.p.a. utilizza attrezzature marchiate CE dotate dei relativi libretti uso e manutenzione forniti dal fabbricante. Là dove tali libretti non sono disponibili, sono state redatte specifiche istruzioni per l'utilizzo e la manutenzione delle attrezzature. È stata predisposta una specifica procedura per il controllo e la manutenzione degli attrezzi con schede di controllo degli interventi delle segnalazioni di malfunzionamenti, delle manutenzioni.</p>
Impianti	<p>La rispondenza degli impianti agli standard di legge è garantita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - omologazioni - revisione impianti e sistemi di sicurezza e protezione ambientale, documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle autorizzazioni richieste e da richiedere, o rinnovare, o comunicare alle autorità competenti anche a mezzo della gestione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e a mezzo di ditte convenzionate terze - documentazione relativa all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi e/o al soddisfacimento delle richieste da parte degli organi preposti alla vigilanza sui rischi ed incendi - documentazione connessa alla sicurezza dei luoghi del lavoro
Luoghi di lavoro	<p>Per ottemperare alla sicurezza sui luoghi di lavoro sono previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dispositivi adeguati per combattere l'incendio (estintori diversi per tipologia di luogo e tipo di incendio che può eventualmente scaturire) - segnaletica idonea, durevole e conforme alla normativa vigente apposta nei luoghi appropriati - locali per il pronto soccorso e per le visite mediche periodiche - cassette di primo soccorso distribuite presso tutti i luoghi di lavoro - contratti di manutenzione regolare per gli estintori - servizi di pulizia regolare degli uffici e dei luoghi di lavoro

<p>Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (DVR)</p>	<p>L'obiettivo principale della valutazione dei rischi consiste nella creazione di un sistema di gestione aziendale finalizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>alla prevenzione</i> • <i>alla riduzione</i> • <i>al controllo</i> <p>dei possibili fattori di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori.</p> <p>L'atto finale della valutazione è costituito dal DVR, che diventa quindi il riferimento dell'organizzazione e di tutti i soggetti che intervengono o partecipano alle varie attività di sicurezza e contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la valutazione dei rischi sia per quei pericoli che possono causare eventi infortunistici a danno del lavoratore (effetti di tipo traumatico) - la valutazione di quei pericoli che possono manifestarsi nel tempo con conseguenze di tipo "malattie professionali" (aspetti d'igiene industriale con effetti di tipo cronico). <p>Nel DVR si trovano le valutazioni del rischio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione (si rimanda al DVR aziendale nell'ultima versione applicabile)</p> <p>NOTA: All'interno del DVR viene riportata la metodologia ed i criteri in base ai quali sono stati valutati i rischi, le azioni di adeguamento e di controllo qualora necessarie</p>
<p>Emergenze Primo soccorso</p>	<p>La gestione delle emergenze e del primo soccorso persegue i seguenti obiettivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. minimizzare e/o contenere l'evoluzione degli eventi adottando idonee misure di protezione anche attraverso un'attenta organizzazione e gestione dell'emergenza 2. garantire l'evacuazione dei locali, in cui si sviluppa il complesso, minimizzando il fenomeno del panico 3. mantenere elevato e permanente lo stato di vigilanza e attenzione attraverso: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ periodiche esercitazioni ⇒ l'aggiornamento del piano <p>Sulla base dell'attività lavorativa che viene svolta nelle sedi e nei singoli siti, le tipologie di evento che possono presentarsi e che individuano una situazione di emergenza possono così essere raggruppate: incendio; crollo; terremoto.</p> <p>gli interventi che possono essere attuati sono così schematizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>salvataggio</i> • <i>evacuazione</i> <p>Tali interventi possono essere svolti dal personale dipendente componenti la squadra di primo intervento antincendio e sanitario.</p> <p>A tale scopo il personale incaricato ha partecipato a specifici corsi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primo Soccorso - Lotta antincendio <p>NOTA: In allegato al DVR vengono riportate le azioni e il dettaglio delle responsabilità per la gestione delle emergenze, pronto soccorso e antincendio</p>

<p>Gestione degli appalti</p>	<p>È stata a tale scopo redatta una procedura che definisce il contenuto dei documenti che occorre predisporre in caso di lavori affidati in appalto, fornendo le indicazioni procedurali per la loro elaborazione.</p> <p>Le attività (esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture) possono rientrare in uno dei due regimi di tutela:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Art. 26 del Titolo I del D. Lgs. n° 81/2008 s.m.i. 2. Capo I del Titolo IV (cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. n° 81/2008 s.m.i. <p>La differenza per l'applicazione dei due regimi di tutela deriva dall'esecuzione o meno di lavori edili o d'ingegneria civile (art. 89 comma 1, lett. a) – Allegato X – D. Lgs. n° 81/2008 s.m.i.).</p> <p>Nella prima situazione, che non comporta l'esecuzione di lavori edili o d'ingegneria civile, l'attività della o delle imprese esecutrici sarà governata attuando quanto previsto dai commi 1 e 2 del citato articolo e stabilendo le regole di convivenza lavorativa all'interno del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) predisposto dal datore di lavoro committente dell'intervento, in modo da eliminare, ove possibile, o ridurre al minimo i rischi interferenziali.</p> <p>La seconda situazione è quella in cui devono essere eseguiti "lavori edili o d'ingegneria civile". Accertata l'esecuzione di questa tipologia di lavori, possono concretizzarsi due casi che comportano l'applicazione completa o meno del Capo I del Titolo IV.</p> <p>Nel caso in cui vengano eseguiti "lavori edili o d'ingegneria civile", se per la realizzazione dell'intervento, sarà presente, anche non contemporaneamente, più di un'impresa esecutrice si ricadrà nella piena applicazione del Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008 s.m.i. che prevede nomina del CSP/CSE da parte del datore di lavoro committente, la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), la trasmissione di questo alle imprese esecutrici e la successiva redazione dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) da parte di queste ultime nonché la redazione del Fascicolo dell'Opera.</p> <p>Nel caso in cui saranno eseguiti lavori edili o d'ingegneria civile da un'unica impresa all'interno di un'azienda dove c'è un datore di lavoro committente dell'intervento, quest'ultimo dovrà applicare quanto previsto dall'art. 26 come nella prima situazione esaminata. L'impresa esecutrice, effettuando lavori edili o d'ingegneria civile, dovrà redigere il proprio POS in riferimento ai lavori da effettuare sulla base di quanto previsto nel DUVRI.</p>
<p>Riunioni periodiche di sicurezza</p>	<p>Techbau S.p.a. indice una volta all'anno una riunione sulla Sicurezza facendo partecipare le seguenti figure: Datore di Lavoro, RSPP, RLS Responsabili di cantiere, Preposti, Medico Competente.</p> <p>Le riunioni terminano sempre con la redazione di una relazione e/o un verbale che viene sottoscritto dai soggetti partecipanti.</p>
<p>Consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza</p>	<p>Gli RLS sono consultati tutte le volte in cui si versa in un'ipotesi prevista dall'art. 50 D. Lgs. 81/08.</p> <p>Ogni consultazione termina con la redazione di un verbale che viene Sottoscritto e archiviato sia in formato elettronico sia in formato cartaceo per la archiviazione nel dossier "Sicurezza"</p>

Formazione, informazione, addestramento lavoratori	Tutti i dipendenti vengono formati ed informati sulle modalità di lavorazione e sui rischi inerenti alle fasi di lavoro da essi svolte, all'assunzione e con un aggiornamento annuale. I dipendenti incaricati alla gestione per primo soccorso ed emergenza incendio sono invece formati mediante appositi corsi di formazione attestanti la loro adeguata preparazione in merito alla gestione delle medesime
Sorveglianza sanitaria	Il Protocollo di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica dei lavoratori esposti è redatto dal medico competente sulla base di quanto è riportato nel DVR. Sarà cura del datore di lavoro provvedere alla verifica periodica che i propri dipendenti siano sottoposti alle visite secondo il protocollo sanitario
Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	<p>IMPIANTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ dichiarazione di conformità alla regola d'arte; ⇒ certificazioni dei materiali e i componenti utilizzati; ⇒ manuali di uso e manutenzione dei singoli componenti e dell'impianto; ⇒ progetto <p>MACCHINE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ dichiarazione di conformità della macchina/attrezzatura ⇒ marchiatura CE ⇒ manuale di uso e manutenzione <p>RISCHIO CHIMICO BIOLOGICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ scheda di sicurezza ⇒ etichettatura <p>DPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ marcatura CE ⇒ nota informativa
Vigilanza del rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori e periodiche verifiche sulla applicazione e sulla efficacia delle procedure adottate	<p>La vigilanza del rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori è svolta dal delegato del datore di lavoro e dai preposti nell'ambito dell'esercizio delle funzioni che sono loro attribuite.</p> <p>La verifica sulla applicazione delle procedure viene effettuata dal delegato del datore di lavoro al quale spetta l'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa di prevenzione e dai soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione della sicurezza nei limiti delle proprie attribuzioni. Per rispondere a tale esigenza vengono effettuati monitoraggi sullo stato della sicurezza aziendale coinvolgendo i soggetti interessati ed indicando eventuali riunioni qualora esigenze particolari dovessero rendere necessarie.</p> <p>Una volta all'anno è indetta la riunione periodica prevista dall'art. 35 D.Lgs. 81/08.</p>
Riesame periodico del sistema sicurezza	Annualmente la Direzione indice una riunione per la valutazione dell'andamento del sistema di gestione per la sicurezza, la analisi dei dati raccolti e il monitoraggio dei loro risultati. A tale riunione partecipano, oltre al Datore di lavoro, il RSPP, i Responsabili di cantiere, i Responsabili delle aree dei processi principali aziendali (Acquisti, Commerciale, Gestione risorse, Direzione Tecnica)

Ad integrazione degli ordinari principi di comportamento, in via straordinaria e finché le misure restrittive nazionali dovute alla diffusione del virus sars-covid-19 sono parte integrante del presente modello di organizzazione gestione e controllo i protocolli speciali sottoscritti dalla società, dall'RSPP e dal medico competente, qui allegati.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	Techbau Engineering & Construction 
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	88 / 119		

2.5.1 PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi di comportamento indicati al punto che precede;
 - ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato);
 - alle prescrizioni contenute nella *Politica Sicurezza e Ambiente* e nel *Manuale Sicurezza e Ambiente*;
 - alle prescrizioni contenute nelle procedure aziendali rilevanti per la tutela ambientale indicate nel modello MOD-A01_Elenco dei documenti dei sistemi di gestione.
-

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	Techbau Engineering & Construction 
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	89 / 119		

3.La Parte Speciale "C"

3.1 PREMESSA

Il D.Lgs. 7 giugno 2011 n. 121, successivamente modificato dalla Legge 22 maggio 2015, ha introdotto all'interno del 231/01 l'art. 25 *undecies*, il quale ha ricompreso tra i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche i reati ambientali.

Il Modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione dei reati ambientali, su descritti, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività valutazione degli aspetti ambientali rilevanti, la conseguente individuazione dei rischi per l'ambiente e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, pronto intervento, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni delle parti interessate;
- alle attività di monitoraggio ambientale;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro nel rispetto delle condizioni ambientali;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

A questo proposito, si precisa che Techbau S.p.a. è titolare di certificazione ISO 14001 ed è periodicamente sottoposta ad audit di riesame dei relativi sistemi di gestione.

La Techbau S.p.a., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali relativamente agli aspetti attinenti alla tutela ambientale, ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale il procedere alla redazione della presente sezione speciale che costituisce parte integrante del modello di organizzazione e gestione adottato dalla società.

Si è quindi proceduto ad un approfondito monitoraggio del sistema di gestione aziendale per la tutela dell'ambiente cui è seguita l'adozione di procedure specifiche volte a disciplinare i principali aspetti inerenti alla normativa.

Al fine di assicurare condizioni di efficacia ed efficienza al modello delineato nella presente sezione è stato istituito un idoneo sistema di documentazione e registrazione delle attività svolte nonché un puntuale sistema di controllo sulla verifica del corretto funzionamento del sistema.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	90 / 119		

3.2 VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Techbau S.p.a. ha le seguenti sedi di attività:

1. l'ufficio centrale con sede a Castelletto Ticino (NO) in cui vengono svolte tutte le funzioni burocratiche amministrative ed è ubicata la direzione;
2. la sede operativa di Roma dedicata alla gestione dei cantieri dislocati nel centro Italia;
3. uffici di cantiere situati in prossimità dei cantieri, i quali a seconda della necessità possono essere adibiti anche a ufficio di contabilità di cantiere.

Il Sistema di gestione della salvaguardia aziendale della Techbau S.p.a., in ragione della natura e delle dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività decentrata sul territorio, prevede un'articolazione di funzioni finalizzata a garantire le competenze tecniche in capo ai soggetti dotati di poteri necessari per l'espletamento dei propri doveri.

In particolare, la società attraverso un efficace sistema di deleghe e attribuzioni di compiti nonché attraverso il diretto coinvolgimento dei lavoratori e di tutti i soggetti istituzionali mira a creare un sistema coordinato di cooperazione tra le varie funzioni quale elemento fondamentale per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione e la salvaguardia dell'ambiente.

La struttura organizzativa della Techbau S.p.a. è rappresentata nel documento denominato "ORGANIGRAMMA", cui si rimanda per i dettagli.

Ciascun soggetto che riveste un ruolo istituzionale nell'ambito delle attività per la salvaguardia dell'ambiente è chiamato a svolgere le funzioni descritte nel mansionario aziendale che qui si intende richiamato in tutte le sue parti.

3.3 LE FATTISPECIE RILEVANTI

L'art. 25 *undecies* del Decreto dispone che:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	91 / 119		

i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	92 / 119		

3.3.1 I REATI PRESUPPOSTO

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
2. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

1. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	93 / 119		

concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. [...]

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	94 / 119		

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. [...]

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. [...]

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. [...]

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue

la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. [...]

Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	95 / 119		

euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. [...]

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

4. [...] Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

[...] 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. [...]

Art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

[...] 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda (fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. [...])

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	96 / 119		

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Art. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. [...]

Art. 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	97 / 119		

1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 3 bis Legge 7 febbraio 1992 n. 150

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Art. 6 Legge 7 febbraio 1992 n. 150

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. [...]

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 Legge 28 dicembre 1993 n. 549)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	98 / 119		

individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

3.4. I PROCESSI COINVOLTI

I processi sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati indicati nell'art. 25 – *undecies* D.Lgs. 231/01 sono indicati nello schema sotto riportato.

Si precisa che, stante l'attività svolta da Techbau, il rischio riscontrato rispetto alla commissione dei reati di seguito riportati e rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente deve ritenersi rilevante.

Per ogni settore di attività potenzialmente a rischio l'azienda ha elaborato una specifica procedura mirata ad assicurare la tracciabilità e la documentabilità delle fasi in cui si articola ciascuna operazione.

Di seguito sono rappresentate le azioni ed i protocolli adottati dalla Techbau S.p.a. per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti.

Attrezzature	<p>Per rispondere ai requisiti di resistenza, idoneità, manutenzione ed efficienza, Techbau S.p.a. utilizza attrezzature marcate CE dotate dei relativi libretti uso e manutenzione forniti dal fabbricante. Là dove tali libretti non siano disponibili, sono state redatte specifiche istruzioni per l'utilizzo e la manutenzione delle attrezzature</p> <p>È stata predisposta una specifica procedura per il controllo e la manutenzione degli attrezzi con schede di controllo degli interventi delle segnalazioni di malfunzionamenti, delle manutenzioni.</p>
Impianti	<p>La rispondenza degli impianti agli standard di legge è garantita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - omologazioni - revisione impianti e sistemi di sicurezza e protezione ambientale, documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle autorizzazioni richieste e da richiedere, o rinnovare, o comunicare alle autorità competenti anche a mezzo della gestione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e a mezzo di ditte convenzionate terze - documentazione relativa all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi e/o al soddisfacimento delle richieste da parte degli organi preposti alla vigilanza sui rischi ed incendi - documentazione connessa alla sicurezza dei luoghi di lavoro
Luoghi di lavoro	<p>Per ottemperare alla tutela ambientale sui luoghi di lavoro sono previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dispositivi adeguati a combattere eventuali sversamenti o emergenze ambientali, individuate in relazione alla tipologia e dislocazione dei cantieri - segnaletica idonea, durevole e conforme alla normativa vigente apposta nei luoghi appropriati - contratti di fornitura per servizi ambientali (raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti) - contratti di fornitura per attività di indagine, analisi e monitoraggio ambientale - servizi di pulizia regolare dei luoghi di lavoro

<p>Valutazione degli aspetti ambientali significativi</p> <p>Individuazione dei rischi ambientali</p>	<p>L'obiettivo principale della valutazione degli aspetti ambientali consiste nella creazione di un sistema di gestione aziendale finalizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla prevenzione • alla riduzione • al controllo <p>dei possibili fattori di rischio per l'ambiente.</p> <p>La Valutazione degli aspetti ambientali significativi consente l'individuazione dei possibili rischi ambientali e, in quanto riferimento dell'organizzazione per tutti i soggetti che intervengono o partecipano alle varie attività che coinvolgono l'ambiente, individua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le attività passibili di essere fonte di rischio per l'ambiente in condizioni normali di attività - le attività passibili di essere fonte di rischio per l'ambiente in condizioni di emergenza (ad esempio in caso di incendio) <p>In detto documento emergono quelle attività cui è necessario prestare attenzione (in condizioni di normale attività o in emergenza); ad ogni attività individuata come "aspetto ambientale significativo" corrisponde un metodo per il controllo del rischio (procedure o istruzioni) ovvero l'intervento in caso di manifestazione dello stesso (procedura in caso di emergenza).</p>
<p>Gestione delle Emergenze ambientali</p>	<p>L'applicazione delle suddette procedure o istruzioni di lavoro ha come obiettivo, tramite l'attuazione di misure di prevenzione, la riduzione al minimo della probabilità che si verifichi un evento indesiderato che, modificando l'attività ordinaria, conduca la struttura ad una situazione di emergenza.</p> <p>La gestione delle emergenze ambientali invece mira a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. minimizzare e/o contenere l'evoluzione degli eventi adottando idonee misure di protezione anche attraverso un'attenta organizzazione e gestione dell'emergenza 2. garantire l'eventuale evacuazione dei locali, in cui si sviluppa l'emergenza minimizzando il fenomeno del panico 3. mantenere elevato e permanente lo stato di vigilanza e attenzione attraverso: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ periodiche esercitazioni ⇒ l'aggiornamento del piano <p>Gli interventi in emergenza che possono essere attuati sono così schematizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • salvataggio – misura tampone • eventuale evacuazione <p>Tali interventi possono essere svolti dal personale dipendente componente la squadra di primo intervento antincendio e sanitario.</p>

Gestione degli appalti	<p>È stata all'uopo redatta una procedura che definisce il contenuto dei documenti che occorre predisporre in caso di lavori affidati in appalto, fornendo le indicazioni procedurali per la loro elaborazione, per soddisfare le esigenze normative inerenti la Sicurezza. Per quanto concerne il controllo dei Subappalti dal punto di vista della tutela ambientale, Techbau S.p.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunica ai subappaltatori la necessità di operare nel pieno rispetto delle normative di protezione dell'ambiente, tramite inserimento vincoli contrattuali nel contratto di subappalto; • comunica ai subappaltatori la necessità di accettare la propria politica per la salvaguardia dell'ambiente • effettua un controllo diretto sull'attività di cantiere dei subappaltatori tramite la costante presenza del Capocantiere e degli assistenti alla commessa, le verifiche periodiche del RSPP e del Resp. dell'OdV
Riunioni periodiche di riesame della gestione ambientale	<p>Techbau S.p.a. indice almeno una volta all'anno una riunione per il riesame dei sistemi di gestione (Qualità, Sicurezza e Ambiente) nel corso della quale viene discusso l'andamento del sistema di gestione integrato, vengono valutati gli indicatori di prestazione e stabiliti gli obiettivi per l'anno successivo, vengono analizzati gli esiti degli audit interni sui cantieri e presso la sede, nonché i rapporti delle ispezioni eventualmente effettuate da enti esterni (clienti, committenti o enti di controllo). La riunione per il riesame viene formalizzata su apposito verbale, condiviso con le risorse coinvolte.</p>
Formazione, informazione, addestramento lavoratori	<p>Tutti i dipendenti vengono formati ed informati sulle modalità di lavorazione e sui rischi inerenti alle fasi di lavoro da essi svolte, all'assunzione e con un aggiornamento annuale. I dipendenti incaricati alla gestione delle emergenze ambientali (ad es. i capicantiere) vengono informati periodicamente e sono in possesso delle procedure di gestione delle emergenze ambientali.</p>
Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	<p>IMPIANTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ dichiarazione di conformità alla regola d'arte; ⇒ certificazioni dei materiali e i componenti utilizzati; ⇒ manuali di uso e manutenzione dei singoli componenti e dell'impianto; ⇒ progetto <p>MACCHINE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ dichiarazione di conformità della macchina/attrezzatura ⇒ marchiatura CE ⇒ manuale di uso e manutenzione <p>RISCHIO CHIMICO BIOLOGICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ scheda di sicurezza ⇒ etichettatura <p>DPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ marcatura CE ⇒ nota informativa

Vigilanza del rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori e periodiche verifiche sulla applicazione e sulla efficacia delle procedure adottate	<p>La vigilanza sul rispetto delle procedure e sulla corretta applicazione delle istruzioni e procedure di lavoro da parte dei lavoratori è svolta dal Datore di Lavoro, da suoi delegati e dai preposti nell’ambito dell’esercizio delle funzioni che sono loro attribuite.</p> <p>TECHBAU S.P.A. effettua un controllo diretto sull’attività di cantiere dei lavoratori tramite la costante presenza del Capocantiere e degli assistenti alla commessa, i sopralluoghi periodici del Datore di Lavoro e dei suoi delegati, nonché attraverso le verifiche periodiche del RSPP e del Resp. dell’OdV.</p> <p>Vengono effettuati monitoraggi sullo stato della sicurezza ambientale coinvolgendo i soggetti interessati ed indicando eventuali riunioni qualora esigenze particolari dovessero rendere necessarie.</p> <p>Una volta all’anno è indetta la riunione per il riesame del sistema di gestione ambientale come previsto dalla normativa vigente (UNI EN ISO 14001).</p>
Riesame periodico del sistema ambientale	<p>Annualmente la Direzione indice una riunione per la valutazione dell’andamento del sistema di gestione per l’ambiente, l’analisi dei dati raccolti e il monitoraggio dei loro risultati. A tale riunione partecipano, oltre al Datore di lavoro, il RSPP, i Responsabili di cantiere, i Responsabili delle aree dei processi principali aziendali (Acquisti, Commerciale, Gestione risorse, Direzione Tecnica)</p>

3.5 MISURE E STRUMENTI DI PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI

Techbau S.p.a. si impegna a perseguire gli obiettivi salvaguardia dell’ambiente come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell’azienda. L’azienda si impegna a fare in modo che tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati al fine svolgere i loro compiti nel rispetto dell’ambiente e delle leggi che governano il rispetto.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è interesse primario di Techbau S.p.a. che tutte le Funzioni aziendali, secondo le proprie attribuzioni e competenze, raggiungano una buona consapevolezza di quanto le proprie attività possano influire sull’ambiente.

Techbau S.p.a. si adopera a diffondere e consolidare una cultura “ambientale”, sviluppando la consapevolezza delle attività sensibili, degli aspetti ambientali rilevanti e del rispetto delle normative, nonché promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari.

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla salvaguardia dell’ambiente sia gli organi sociali che i dipendenti devono conoscere e rispettare il sistema di regole e procedure contenute nel modello ed i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico, nonché qualunque disposizione aziendale che interessi la materia in questione.

L’Azienda si è dotata di un Codice Etico che ha consegnato e consegna a ogni nuova assunzione insieme al contratto di lavoro e s’impegna a diffondere a tutti i destinatari del Modello.

Il perseguimento dei fini che si prefigge il Modello di organizzazione e gestione è assicurato dall’adozione di un idoneo sistema disciplinare compiutamente disciplinato nella parte generale.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	Techbau Engineering & Construction 
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	103 / 119		

3.5.1 PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi di comportamento indicati al punto che precede;
 - ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato);
 - alle prescrizioni contenute nella *Politica Sicurezza e Ambiente* e nel *Manuale Sicurezza e Ambiente*;
 - alle prescrizioni contenute nelle *procedure e nella documentazione* elencata nel modello MOD-A01_Elenco dei documenti dei sistemi di gestione.
-

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	104 / 119		

4. La Parte Speciale D

4.1 I REATI INFORMATICI

L'art. 24 *bis* del Decreto, introdotto dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48, e aggiornato nel 2019, prevede nuove fattispecie di reato che possono generare una responsabilità in capo alla Società, in specie delitti informatici e delitti in materia al trattamento illecito dei dati.

L'adozione da parte di TECHBAU di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in grado di prevenire adeguatamente le differenti ipotesi di illecito introdotte con tale normativa trova il proprio presupposto fondamentale nella volontà di gestire la propria rete informatica attraverso l'adozione di regole e procedure alla cui osservanza tutti i propri dipendenti sono chiamati.

L'articolo 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001 prevede sanzioni pecuniarie e interdittive applicabili alla Società in caso di commissione degli illeciti ivi richiamati, nei termini di seguito indicati:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
- 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

4.2 I REATI PRESUPPOSTO

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

- 1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*
 - 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*
 - 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
 - 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
-

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	105 / 119		

3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

3. *Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

4. *Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

1. *Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino ad euro 5.164.*

2. *La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 ad euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al numero 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.*

Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.)

1. *Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino ad euro 10.329.*

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

1. *Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrente fra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

2. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

3. *I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

4. *Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

- 1) *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dalla Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

1. *Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti fra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	106 / 119		

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

1. Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

2. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640 quinquies c.p.)

1. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

1. Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Art. 1, comma 11 Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105, conv. in Legge 18 novembre 2019 n. 133

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

4.3 I PROCESSI COINVOLTI

AREA SENSIBILE	ATTIVITA'
GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI	Utilizzo dei sistemi informatici
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Attività relative alla formazione per l'applicazione del modello

4.4. MISURE E STRUMENTI PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA INFORMATICA

I Destinatari del Modello dovranno svolgere tutte quelle azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete;
- monitorare il corretto utilizzo degli accessi (user-id, password) ai Sistemi IT di terzi;
- garantire una corretta gestione degli utenti, con la finalità di impedire l'utilizzo di tali credenziali a personale non autorizzato, con rischio dell'accesso abusivo in sistemi informatici di terzi;
- assicurare che l'accesso a database di terzi, di cui si sia acquisito regolare diritto, sia consentito in modo ristretto agli utenti che ne hanno necessità in base alle mansioni svolte;
- provvedere al corretto mantenimento e all'integrità dei file di log generati dai sistemi;
- preservare la sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica in modo da consentire un monitoraggio delle attività di gestione e manutenzione sulla stessa;
- segnalare l'eventuale presenza di anomalie ovvero il non corretto uso dei sistemi IT da parte di soggetti gerarchicamente sottoposti;
- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- utilizzare gli strumenti aziendali nel rispetto delle procedure interne;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi IT della Società e aggiornare periodicamente la password evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- utilizzare beni protetti dalla normativa sul diritto d'autore nel rispetto delle regole ivi previste;
- limitare alle sole attività lavorative la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi IT aziendali.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	108 / 119		

Il personale delle funzioni eventualmente coinvolto nelle attività rilevanti qui descritte, in base al proprio ruolo ed alla propria responsabilità, deve:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi IT aziendali e tutelare la sicurezza dei dati;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli informatici;
- garantire, sui diversi applicativi aziendali, l'implementazione delle regole atte ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti;
- installare ai singoli utenti esclusivamente software originali, debitamente autorizzati e licenziati;
- impedire – attraverso divieti e verifiche periodiche - che vengano installati software che consentano accessi abusivi e/o interferenze illecite di qualsivoglia natura, in sistemi informatici di terzi;
- garantire - attraverso divieti e verifiche periodiche - che presso le postazioni di lavoro individuali e presso i server siano installati esclusivamente software originali, debitamente autorizzati o licenziati, e che sia rispettato il limite di installazioni / utenze consentito dalle relative licenze;
- monitorare continuamente l'assenza di programmi informatici non dotati di regolare licenza o comunque non autorizzati;
- monitorare l'infrastruttura tecnologica al fine di garantirne la manutenzione e la sicurezza fisica;
- effettuare le attività di backup e provvedere al corretto mantenimento dei file di log generati dai sistemi;
- garantire la manutenzione software e hardware dei sistemi e un processo di change management segregato;
- vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati suggerendo ogni più opportuno adeguamento.

In ogni caso si prevedrà che:

- l'attivazione, la modifica o la cessazione di un profilo utente sia preventivamente sottoposta all'autorizzazione del superiore gerarchico e/o funzionale dell'utente stesso;
- la comunicazione della prima password di accesso ai sistemi IT avvenga in modalità confidenziale ed è cura di ogni dipendente la successiva sostituzione, custodia e non divulgazione;
- l'accesso ai sistemi IT avvenga tramite autenticazione univoca dell'utente;
- gli indirizzi di posta elettronica di cui sono dotati i dipendenti siano nominativi e ad esclusivo uso lavorativo;
- la protezione contro potenziali attacchi esterni al server sia garantita attraverso l'utilizzo di software antivirus (che effettuano controlli in entrata e in uscita e che sono aggiornati in modo automatico);
- la protezione contro potenziali attacchi esterni sia garantita anche attraverso l'utilizzo di firewall etc.;
- gli asset IT (desktop, portatili) siano oggetto di censimento;
- vengano effettuati tutti gli aggiornamenti dei sistemi operativi e degli applicativi al fine di limitare i possibili rischi legati a vulnerabilità riscontrate negli stessi;
- tutti i programmi installati sulle postazioni di lavoro siano dotati di licenza;
- siano effettuati controlli periodici dei software installati sui server;
- vengano definiti i piani di backup periodici di dati, file, programmi e sistemi operativi, al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio informativo;
- i backup siano opportunamente conservati;
- solamente le persone autorizzate possano rilasciare aggiornamenti hardware e software;
- venga eseguita l'attività di monitoraggio sugli apparati di rete;
- in caso di smarrimento o furto etc. di apparecchiatura informatica o telematica, sia prevista la immediata comunicazione ai propri superiori gerarchici e, se del caso, la presentazione di denuncia all'Autorità;

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	109 / 119		

- eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di hacker esterni) debbano essere prontamente segnalati al proprio superiore gerarchico e la documentazione relativa all'incidente dovrà essere debitamente archiviata.

In ogni caso è fatto espresso divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/01 e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, o intervenire senza diritto su dati, informazioni o programmi ivi contenuti, al fine di procurare un vantaggio per la Società;
 - utilizzare le risorse informatiche (PC, dispositivi di memorizzazione portatile, smartphone, tablet etc.) assegnate dalla Società per finalità diverse da quelle lavorative;
 - porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi IT altrui con l'obiettivo di:
 - acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi IT;
 - danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi IT;
 - utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e/o telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
 - porre in essere condotte miranti alla distruzione o alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria ai sensi del D. Lgs. 231/01;
 - utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati;
 - effettuare download illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d'autore;
 - accedere ad aree riservate aziendali o di terzi (quali server rooms, locali tecnici) senza idonea autorizzazione;
 - aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (antivirus, firewall etc.) e/o di soggetti terzi;
 - lasciare il proprio personal computer o altri dispositivi di memorizzazione portatile incustoditi e senza protezione;
 - rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete o anche ad altri siti/sistemi aziendali o di terzi;
 - utilizzare in modo improprio gli strumenti di firma digitale assegnati;
 - entrare nella rete e nei programmi aziendali o di terzi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
 - prestare o cedere a terzi, senza preventiva autorizzazione e giustificato motivo, le dotazioni informatiche assegnate;
 - utilizzare strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
 - effettuare copie, non debitamente autorizzate di dati o di software;
 - utilizzare password di altri utenti aziendali, salva espressa autorizzazione in casi di deroga e necessità, con rischio dell'accesso abusivo in sistemi informatici di terzi;
 - effettuare copie di software e/o di dati mediante l'utilizzo delle piattaforme informatiche aziendali, che non siano espressamente autorizzate.
-

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	Techbau Engineering & Construction 
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	110 / 119		

4.5. PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi di comportamento indicati al punto che precede;
 - ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato);
 - alle prescrizioni contenute nelle *procedure e nella documentazione* elencata nel modello MOD-A01_Elenco dei documenti dei sistemi di gestione.
-

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	111 / 119		

5. La Parte Speciale E

5.1. I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, IMMIGRAZIONE, RAZZISMO E XENOFOBIA

La presente parte speciale è dedicata alla trattazione dei reati contro la personalità individuale, ai reati in materia di immigrazione, razzismo e xenofobia, di cui, rispettivamente, agli artt. 25 *quinquies* (limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 603 *bis* c.p.), 25 *duodecies* e 25 *terdecies* del Decreto.

5.2. LE FATTISPECIE RILEVANTI

La Legge 11 agosto 2003 n. 228 ha ampliato il novero dei reati presupposto tramite l'introduzione dell'art. 25 *quinquies* in materia di reati contro la personalità individuale.

L'art. 25 *quinquies*, limitatamente all'art. 603 *bis* c.p., così come modificato dall'art. 6 comma 1 della Legge 29 ottobre 2016 n. 199, stabilisce che:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

L'art. 25 *duodecies*, introdotto all'interno del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109 e successivamente modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161, prevede inoltre che:

- 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
- 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.*
- 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*

Infine, la Legge 20 novembre 2017 n. 167 ha introdotto l'art. 25 *terdecies*, il quale stabilisce che:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
- 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	112 / 119		

5.3. I REATI PRESUPPOSTO

Art. 603 bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 12 commi 3, 3-bis e 3-ter TU Immigrazione

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	113 / 119		

Art 12 comma 5 TU Immigrazione

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 22 comma 12-bis TU Immigrazione

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

5.4 LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Considerate le attività svolte dall'Ente la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota; appare infatti alquanto improbabile che il personale dell'Ente compia attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro l'umanità allo scopo di generare un vantaggio a favore dell'Ente.

Tuttavia, in un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le suddette fattispecie di reati, si è proceduto a svolgere l'analisi delle attività sensibili:

- Selezione del personale: non corretta conduzione dell'iter di selezione in violazione delle regole procedurali interne al fine di favorire o sfavorire l'assunzione di un determinato candidato, sfavorire l'assunzione di un determinato candidato per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, favorire l'assunzione di soggetti minori di età o privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto.
- Selezione dei consulenti/fornitori: non corretta selezione del consulente/fornitore in violazione delle regole procedurali interne al fine di favorire o sfavorire la selezione di un determinato consulente/fornitore (es. affidamento diretto invece di procedure comparativa/alterazione iter di valutazione), sfavorire la selezione di un determinato consulente/fornitore per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
- Comunicazione interna ed esterna: non corretta adozione di policy generali o gestione della comunicazione in esterna e interna, anche tramite il sito istituzionale, utilizzando contenuti di propaganda, istigazione e incitamento da cui possa derivare un concreto pericolo di diffusione di razzismo xenofobia, per fornire informazioni non corrette sulle attività svolte, al fine di ottenere un maggiore consenso un vantaggio per la società.

5.5. I PROCESSI COINVOLTI

AREA SENSIBILE	ATTIVITA'
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Attività relative alla selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale dipendente

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	114 / 119		

5.6. PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Tutti i Destinatari del Modello, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle aree “sensibili” di cui al Decreto e in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati *de quibus*.

In particolare, i Destinatari del Modello:

- si astengono dal porre in essere o contribuire alla realizzazione delle fattispecie di reato di cui all’art. 25 *inquies* del D.Lgs. 231/2001, ovvero alla violazione dei principi e dei protocolli di controllo di seguito descritti;
- assumono un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla migliore gestione delle risorse umane che operano direttamente o indirettamente per la Società;
- ripudiano il razzismo, la discriminazione di ogni genere e razza, la xenofobia e la riduzione in schiavitù, di conseguenza assumono comportamenti etici e votati al rispetto dei principi di democrazia, giusto trattamento e pari opportunità.

Tutti i Destinatari del Modello, dunque, adottano regole di condotta conformi:

- ai principi di comportamento indicati al punto che precede;
 - ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato);
 - alle prescrizioni contenute nelle *procedure e nella documentazione* elencata nel modello MOD-A01_Elenco dei documenti dei sistemi di gestione.
 - alle prescrizioni contenute nei *moduli 900. Gestione delle risorse umane* dell’”Elenco dei documenti QHSE 2.0” qui allegato.
-

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	115 / 119		

6. La Parte Speciale F

6.1. I REATI IN MATERIA DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

La presente parte speciale è dedicata alla trattazione dei reati in materia di criminalità organizzata nazionale o internazionale.

A fronte della struttura organizzativa e dell'ambito operativo di Techbau, sarà sufficiente fare un richiamo alla sezione relativa reati contro il patrimonio, ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ai reati tributari e ai reati in materia di impiego di personale extracomunitario.

Infatti, la possibilità di cooperazione del personale alla commissione dei reati qui in esame, potrebbe tipicamente estrinsecarsi proprio nell'ambito dei rapporti con società terze, *partner* commerciali o concorrenti, in occasione di appalti, subappalti e compimento di operazioni sul denaro o sulle altre risorse finanziarie.

6.2. LE FATTISPECIE RILEVANTI

L'art. 24 *ter* del Decreto prevede che:

1. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416 bis, 416 ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

6.3. I REATI PRESUPPOSTO

Associazione per delinquere (art. 416 commi 1, 2, 6 c.p.)

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*
 2. *Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
 6. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma*
-

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	116 / 119		

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

1. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.
2. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.
Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.
3. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	117 / 119		

o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Legge 146/2006 - Art. 10.

Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	118 / 119		

amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. abrogato dal Dlgs 231/2007;

6. abrogato dal Dlgs 231/2007;

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

6.4. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

In considerazione delle peculiarità del *business* aziendale svolto da Techbau e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" a rischio di commissione dei reati in oggetto sono relative alla gestione dei rapporti con interlocutori terzi – pubblici o privati – nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società.

Ci si riferisce, in particolare, ai rapporti con le aziende concorrenti e collaboratrici, alla assegnazione di incarichi di consulenza e prestazioni professionali, nonché alle attività di presentazione al pubblico della Società, ciò in ambito sia nazionale che transazionale.

6.5. I PROCESSI COINVOLTI

AREA SENSIBILE	ATTIVITA'
APPROVVIGIONAMENTO	- Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Emissione dell'ordine ▪ Processo di selezione e valutazione del fornitore ▪ Gestione dei contratti di acquisto/fornitura ▪ Ciclo passive ▪ Obblighi di informazione
AMMINISTRATIVO COMMERCIALE GESTIONE COMMESSE	- Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contabilizzazione ed archiviazione ▪ Identificazione delle opportunità ▪ Gestione societaria ▪ Gestione del contratto
FINANZIARIO	- Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione dei flussi finanziari ▪ Gestione dei fondi aziendali ▪ Impiego di disponibilità liquide ▪ Gestione dei finanziamenti
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	- Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Selezione e assunzione del personale

Rev:	02	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	Techbau Engineering & Construction 
Data:	SETTEMBRE 2022		
Pag.	119 / 119		

6.6. PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Tutti i Destinatari del Modello, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle aree “sensibili” di cui al Decreto e in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati *de quibus*.

La presente parte speciale si richiama ai protocolli di controllo già dettagliati nelle precedenti parti speciali con riferimento ai processi coinvolti sopra richiamati e alle attività specificamente indicate.

Si rinvia pertanto ai protocolli di controllo elencati nelle parti speciali A ed E.
